

Allegato A alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 dd. 30.07.2026.
Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco Matteo Leonardi
Il Segretario Comunale Lorena Salvagni



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 30.07.2026

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio**

1. Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza con l'art. 75 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (d'ora innanzi "legge urbanistica"), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento del comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 (d'ora innanzi R.U.E.P.)

Art. 3 Rinvio a norme vigenti

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull'attività edilizia.

TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC)****Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale**

1. La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015 ed è composta da:

Membri di diritto:

- a) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari; in caso di assenza o impedimento, lo stesso può delegare un suo sostituto; nel caso siano presenti una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento);
- c) il Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato (senza diritto di voto).

Membri elettivi, nominati dall'Amministrazione comunale, in possesso di specifiche competenze:

- d) un tecnico laureato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, scelto tra architetti ingegneri ed urbanisti, esperto in materia urbanistica ed edilizia; e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- e) un tecnico laureato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, scelto tra architetti ingegneri esperto in materia di tutela del paesaggio;
- f) un tecnico laureato e/o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, esperti in materia edilizia/impiantistica/geotecnica, scelti tra architetti, ingegneri, geologi, geometri e periti edili;

2. Sulla base della composizione sopra specificata la Giunta Comunale nomina la Commissione Edilizia i cui componenti rimangono in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Comunale, continuano a svolgere il loro compito fino alla nomina dei successori.
3. Ai componenti della Commissione Edilizia Comunale si applicano le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
4. Le funzioni di segretario e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Segretario Comunale (senza diritto di voto), che può delegare, quale suo sostituto un tecnico comunale.
5. I componenti di cui al comma 1, lett. d, e, f), che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
6. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal vice presidente nominato in seno alla commissione medesima oppure la presidenza è assunta dal commissario più anziano.
7. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla commissione edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.
8. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in commissione su richiesta della stessa, del responsabile dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo.
9. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, i coniugi, l'ascendente e il discendente, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
10. Il comune può avvalersi della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), di cui all'articolo 7 della L.P. 15/2015, per l'espressione dei pareri spettanti alla commissione edilizia comunale, se non intende istituire tale commissione e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi la CPC è integrata secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 11 e 13 della L.P. 15/2015 dai membri di diritto richiamati al comma 1 lettera a) del presente articolo.

Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento

1. La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l'edilizia e l'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale. Spetta inoltre alla commissione edilizia la valutazione del contrasto con rilevanti interessi urbanistici delle opere abusive.
2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche.
3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento/istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e nel presente Regolamento.
5. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti

con diritto di voto.

6. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione e a tutti i membri della stessa. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
8. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della legge urbanistica relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
9. E' fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.
10. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L.).

Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza

1. L'espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie:
 - a) accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche del comune, comunità e loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi;
 - b) permesso di costruire e relative varianti;
 - c) parere ai fini dell'accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali;
 - d) rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi;
 - e) permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
 - f) pareri espressamente previsti nelle norme di attuazione del PRG;
 - fbis) pareri espressamente previsti nel presente regolamento;
 - g) in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il parere della Commissione edilizia può inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di fattibilità di competenza dell'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 12 *Parere preventivo*.
3. Fermo restando il rispetto dei termini procedurali previsti, la commissione edilizia comunale esprime il parere di competenza entro il termine di 35 giorni dalla presentazione della pratica edilizia, al netto delle eventuali interruzioni e/o sospensioni, e di 35 giorni per il parere ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica di competenza della PAT (opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali).
4. Le pratiche edilizie da sottoporre al parere della commissione edilizia comunale devono essere presentate almeno 7 giorni lavorativi prima del giorno della riunione della commissione.
5. Le pratiche edilizie da sottoporre al parere della commissione edilizia comunale dovranno essere complete di tutta la documentazione essenziale prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.

Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni

Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni

1. Sono titoli edilizi e comunicazioni:
 - a) la comunicazione per opere libere;
 - b) la comunicazione di inizio lavori asseverata;
 - c) la segnalazione certificata di inizio attività;
 - d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relative varianti.
2. Le modalità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica, ~~e~~ dal R.U.E.P. e dal presente regolamento.

Art. 8 Documentazione tecnica

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.
2. abrogato.

Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche

1. La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal DM. 17 gennaio 2018 (*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità. ⁽¹⁾
2. La relazione geologico-geotecnica deve essere firmata per presa visione anche dal progettista delle opere, il quale dovrà anche dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica.

(1) Ai sensi dell'art. 22 del PUP e dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale con l'entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, per la realizzazione di interventi in aree con penalità gli studi e le perizie geologiche asseverate attestano che sono state rispettate le prescrizioni dettate dalla carta di sintesi.

Art. 9bis - Modalità di redazione delle relazioni/studi di compatibilità alla carta di sintesi della pericolosità.

1. La relazione o lo studio di compatibilità alla Carta di sintesi della pericolosità sono redatti nel rispetto di quanto prescritto dal capo IV delle norme di attuazione al piano urbanistico provinciale (allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5), dall'articolo 22 della legge provinciale per il governo del territorio (legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15) nonché dalle relative indicazioni e prescrizioni di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020.
2. I professionisti incaricati della relazione o dello studio di compatibilità di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, assicurano, sotto la propria responsabilità la correttezza dei relativi contenuti secondo le modalità definite dall'articolo 15, comma 2 della L.P. n. 15/2015.
3. Sono asseverati gli studi o le relazioni necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità della Carta di sintesi della pericolosità, quando le disposizioni provinciali non subordinano gli interventi all'autorizzazione provinciale. L'asseverazione effettuato secondo il modello di cui all'Allegato C1) delle "Indicazioni e precisazioni" è parte integrante della comunicazione, richiesta, segnalazione o presentazione del titolo edilizio depositata presso il Comune.
4. Il progetto edilizio è corredato anche dalla dichiarazione del progettista che attesta la conformità del progetto alle prescrizioni o misure dettate dalla relazione o dallo studio di compatibilità. Questa dichiarazione, effettuata secondo il modello di cui all'Allegato C2) delle "Indicazioni e precisazioni" è parte integrante della comunicazione, richiesta, segnalazione o presentazione del

titolo edilizio depositato presso il Comune.

Art. 9ter Modalità di gestione telematica

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge urbanistica provinciale, il comune si avvale della piattaforma P.E.O. (Pratiche Edilizie Online) ^(1bis), disponibile sul sito web del comune, quale procedura informatizzata per l'inoltro delle istanze, segnalazioni e comunicazioni, previste dalla modulistica provinciale unificata per le attività edilizie di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 892 del 25 maggio 2018 e ss.mm..
2. Il professionista incaricato, ai fini della presentazione della pratica telematica, dovrà accedere nell'apposito portale del Comune tramite dispositivo di autenticazione forte (SPID o CNS/CPS) e "caricare", dopo la sua compilazione, il file del modulo provinciale e tutta la documentazione necessaria relativa al procedimento edilizio attivato e prevista nel relativo modello.
3. Il professionista incaricato segue, in funzione dello specifico caso, le seguenti indicazioni:
 - a) caso in cui i titolari dispongano di firma digitale:
 - il titolare (o i titolari), le imprese incaricate, tutti i soggetti coinvolti e il professionista incaricato firmano digitalmente il file pdf del modello, preventivamente compilato e bloccato con l'applicativo "PDFPeO" scaricabile dal portale del Comune;
 - il professionista incaricato "carica" nel portale del Comune: il file pdf del modello firmato digitalmente da tutti con tutti gli elaborati progettuali firmati digitalmente;
 - b) caso in cui il titolare (o uno dei titolari) non dispongano di firma digitale:
 - il titolare (o i titolari), le imprese incaricate e tutti i soggetti coinvolti sprovvisti di firma digitale firmano con firma autografa, nelle parti di loro spettanza, la stampa del modello di delega (predisposto e reperibile sul sito web del Comune);
 - il professionista (dopo averla controfirmata con firma autografa) scannerizza la delega e la firma digitalmente;
 - tutti i soggetti coinvolti dotati di firma digitale e il tecnico incaricato firmano digitalmente il file pdf del modello, preventivamente compilato e bloccato con l'applicativo "PDFPeO" scaricabile dal portale del Comune;
 - il professionista incaricato "carica" nel portale del Comune: il file del modello firmato digitalmente, la delega e tutti gli elaborati progettuali firmati digitalmente;
 - il professionista deve conservare presso il proprio studio tutta la documentazione firmata in modo autografo dal titolare e da tutti i soggetti sprovvisti di firma digitale.
4. Tutti i file, relativi alla documentazione da presentare e "caricare" sul portale P.E.O., devono essere unicamente in formato pdf, escludendo l'uso di ogni altro tipo di file (immagini, documenti modificabili, ecc...) e la firma digitale degli stessi deve essere operata in modalità CADES con estensione .p7m.
5. La documentazione deve essere trasmessa con:
 - delega/procura al progettista per la sottoscrizione e presentazione della pratica edilizia;
 - assolvimento della marca da bollo, se necessaria, con apposita modulistica (predisposta e reperibile sul sito web del Comune);
 - ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti, versati tramite il sistema di pagamento "PagoPA", pagamento spontaneo, causale "Diritti di segreteria Servizio Tecnico".
6. È fatta eccezione, dall'invio telematico, solamente per le comunicazioni opere libere presentate direttamente dal proprietario dell'immobile, interessato dai lavori, e che non richiedono attestazioni da parte di un tecnico abilitato.
7. Non sono soggette al presente articolo le richieste di autorizzazione amministrativa del Sindaco, parere preventivo e parere tecnico preventivo della commissione edilizia.

(1bis) L'entrata in vigore di eventuali norme sovracomunali che prevedono l'obbligo di utilizzo di piattaforme diverse da quella prevista nel presente Regolamento, comporta l'automatico vincolo all'utilizzo della nuova piattaforma.

Capo III - Procedure**Art. 10 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**

1. Per gli interventi soggetti a comunicazione opere libere o a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione.
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata.

Art. 11 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno

1. L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P. 12/12/2011, n. 17-75/Leg).*
2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità dell'immobile (ad es. comodato d'uso, ...).
3. Alla richiesta dell'attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) abrogata;
 - b) pianta dell'appartamento rilasciata dall'Ufficio del Catasto in scala;
 - c) atto di proprietà o contratto di locazione;
 - d) documento di identità del richiedente;
 - e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:100 o 1:50;
 - f) n. 2 marche da bollo (una per la richiesta) e ricevuta del versamento dell'importo per diritti di segreteria.
4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell'alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni.

* *L'attuale riferimento normativo è rinvenibile nell'Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)".*

Art. 12 Parere preventivo

1. L'avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da:
 - a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
 - b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere è reso entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sentita eventualmente la commissione edilizia comunale.

Art. 13 Pubblicità degli atti edilizi

1. Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivamente sull'albo telematico del comune e sul sito internet dell'amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la successiva consultazione negli archivi.

Capo IV- Contributo di costruzione

Art. 14 Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.
2. La disciplina della determinazione del contributo di costruzione, comprensiva dell'individuazione degli interventi soggetti al pagamento del contributo, delle relative modalità di calcolo, dell'individuazione di eventuali esenzioni, riduzioni, agevolazioni e dei contenuti delle relative Convenzioni, è definita dalla L.P. 4 agosto 2015 n.15 e ss.mm. e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale – D.P.P. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017 e ss.mm..
3. Per quanto non disciplinato dalla normativa sopra richiamata si fa riferimento alle disposizioni del presente Capo.

Art. 15 Categorie tipologico funzionali

1. Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d'uso sono definite dalla legge urbanistica e dal R.U.E.P..
2. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al R.U.E.P..
3. Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è fissato nelle percentuali indicate nella tabella allegata a tergo del presente regolamento ⁽²⁾.
4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.

(2) Con deliberazione del Consiglio Comunale, è fissato il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi della normativa vigente, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e) della L.p. 15/2015, e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/2015.

Art. 16 Cambio di destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

Art. 17 Dismissione

1. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all'uso a cui è destinato ⁽³⁾.
2. Nel caso in cui un edificio ha perso la destinazione d'uso originaria per dismissione, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
3. Un edificio può essere definito inidoneo all'uso qualora presenti un elevato stato di degrado, oppure risulti inutilizzato da almeno 10 anni e/o privo di allacci ai sottoservizi da almeno 5 anni.
4. Un edificio che risulta crollato o demolito (anche parzialmente) oppure che ha dismesso la sua originaria destinazione d'uso non è da considerarsi preesistenza ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
5. Il presente articolo non si applica agli edifici ricompresi nei centri storici e negli edifici sparsi di

origine storica.

(3) Per gli interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui, vedi anche l'art. 111 della L.P. n. 15/2015 e l'art. 61 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 18 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione.

1. L'ipotesi di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 89, comma 2 della legge urbanistica e all'art. 44 del RUEP può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi:
 - a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un'area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire;
 - b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo;
 - c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa.
2. L'importo della riduzione di cui al comma 1 può essere graduato proporzionalmente all'utilizzo da parte dei terzi, alle dimensioni delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione etc.

Art. 19 Rateizzazione del contributo

1. Su richiesta del titolare del titolo edilizio, il comune rateizza l'importo del contributo di costruzione qualora l'importo complessivo non sia inferiore a euro 5.000. In tal caso il 50 per cento della somma dovuta deve essere corrisposta prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della SCIA. La restante parte del contributo sarà versata, anche a rate concordate tra le parti, comunque prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
2. A garanzia del rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato dovrà presentare, prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della SCIA, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari all'importo del contributo di costruzione da versare prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

Art. 20 Rimborso delle somme pagate

1. Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, l'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione.
2. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all'incasso dall'eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.
3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.

Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 21 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI

1. Con atto del responsabile della struttura il comune può disporre che il controllo a campione, ai sensi dell'art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il controllo delle relative dichiarazioni di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93, comma 8 della L.P. 15/2015.

Art. 22 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)

1. I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specifica richiesta al comune.

2. Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicati tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.
3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell'atto medesimo.
4. Alla domanda di voltura, in regola con l'imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.
5. Per la voltura degli atti di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e Comunicazione opere libere (COL) è necessaria la presentazione della comunicazione di "cambio intestatario S.C.I.A./C.I.L.A./C.O.L. alla quale deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 23 Comunicazioni di inizio dei lavori

1. Il comune controlla a campione l'avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titolo edilizio.
2. Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori il Comune accerta l'effettivo inizio dei lavori ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una sanzione pari a € 200,00.

Art. 24 Direttore dei Lavori

1. La nomina del Direttore dei Lavori è obbligatoria per le seguenti opere:
 - a) lavori soggetti alla presentazione di domanda di Permesso di costruire;
 - b) nuove costruzioni o ampliamenti degli edifici esistenti;
 - c) ristrutturazione totale o parziale degli edifici esistenti;
 - d) interventi di restauro o risanamento conservativo di rilevante entità e comunque in tutti i casi in cui vengano effettuati lavori aventi rilevanza strutturale;
 - e) qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di opere strutturali (in cemento armato, in acciaio, in legno, ...) anche se non è richiesta la denuncia ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086;
 - f) ogni qualvolta è reso obbligatorio per legge o regolamento.
2. Qualora il Direttore dei Lavori interrompa l'incarico, per rinuncia o altra causa, i lavori devono essere sospesi fino alla nomina di un nuovo Direttore dei lavori. Tale nomina deve essere comunicata all'Ufficio tecnico comunale prima della ripresa dei lavori.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 25 Quota e linea fissa

1. Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una "quota fissa" e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell'opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell'opera e rappresentati sulle tavole progettuali unitamente alla loro fotografia.

Art. 26 Cantieri

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l'eventuale committente o il costruttore, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata.

Art. 27 Conduzione cantiere

1. Per gli aspetti concernenti l'inquinamento acustico ed il relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana ovvero da apposito regolamento in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 447/1995, se adottato.

Art. 28 Tabella indicativa

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni:
 - a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA;
 - b) il nome del titolare, dell'impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 81/08);
 - c) il nome dell'impresa coinvolte nell'esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti degli impianti;
2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di € 200.

Art. 29 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose.
2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell'ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.

Art. 30 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al comune; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciarle intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residui di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile

Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica**Art. 31 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

Art. 32 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili

1. Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di edilizia sostenibile ⁽⁴⁾, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l'obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 100, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a mc 1 per ogni mq 100 di superficie delle coperture degli stessi, con un minimo di mc 1. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

(4) DPP 13 luglio 2009, n11-13/Leg e art. 86 della L.P. n. 1/2008 (Disposizioni in materia di bonus energetici).

Art. 33 Orientamento edifici

1. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.
2. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

Art. 34 Schermature superfici trasparenti

1. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi, ecc.) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate.
3. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio**Art. 35 Definizioni**

1. Le presenti norme sostituiscono, nell'ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione".
2. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:
 - a) **Alloggio**: si intende l'unità abitativa (appartamento/mono-stanza/monolocale) costituita da almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l'alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un'unica unità immobiliare.
 - b) **Locali destinati ad abitazione permanente**: sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta un'attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto.
 - c) **Locali accessori**: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube/taverna e simili.
 - d) **Soppalco**: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
 - e) **Altezza abitabile**: si intende l'altezza misurata dal pavimento finito all'intradosso del solaio, con la precisazione che per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o canteri) ossia all'intradosso del tavolato (quindi in corrispondenza del sotto tavolato o perlinato).
 - f) **Altezza abitabile media ponderale**: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all'altezza abitabile e la superficie abitabile.
 - g) **Superficie abitabile dei locali**: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme.
 - h) **Volume abitabile**: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.
 - i) **Rapporto di aerazione e illuminazione**: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.

- j) **Superficie abitabile:** è la somma delle superfici abitabili dei locali dell'alloggio.
- k) **Funzioni affini all'uso abitativo:** sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al RUEP.
- l) **Commercio:** ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al RUEP, escluse le medie e grandi strutture di vendita.

Art. 36 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.

1. Ogni unità immobiliare residenziale, anche se monostanza/monolocale, **adibito ad abitazione permanente**, deve avere una superficie abitabile minima non inferiore a 35,00 mq. I locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8.00 mq;
 - b) superficie abitabile di almeno un locale esclusa la cucina: 14.00 mq;
 - c) superficie abitabile della cucina: 6.00 mq;
2. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4,00 mq;
 - b) larghezza dei corridoi: m 1,00.
- 2bis. Due locali comunicanti sono considerati un unico ambiente, quando almeno i 2/3 della lunghezza del muro divisorio risulta aperto, senza la presenza di porte.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, i locali affini all'uso abitativo e commercio devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a).

Art. 37 Altezza minima dei locali

1. I locali destinati ad abitazione permanente devono avere un'altezza abitabile minima:
 - a) per le zone fino a 500 metri s.l.m., di metri 2,60;
 - b) per le zone oltre i 500 metri e fino ai 900 metri s.l.m., di metri 2,50;
 - c) per le zone oltre i 900 metri s.l.m., di metri 2,40.
2. I locali accessori devono avere un'altezza abitabile minima di metri 2,20.
3. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto fino al 30%, per essere considerati abitabili, vale l'altezza di cui al comma 1; i locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 30%, per essere considerati abitabili, devono avere un'altezza abitabile media ponderale non inferiore a metri 2,20 per i locali destinati ad abitazione permanente e non inferiore a m 1.90 per i locali accessori.
4. Non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi, indipendentemente dalla loro altezza, possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.
5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.
6. I locali ad uso commercio (negozi, laboratorio, pubblico esercizio, ecc.), in caso di nuova costruzione o ristrutturazione integrale dell'edificio, devono avere l'altezza minima, misurata tra pavimento e soffitto di metri 3,00. Per i cambi di destinazione d'uso su edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale, i locali ad uso commercio possono avere l'altezza minima tra pavimento e soffitto di metri 2,50 per le zone fino ai 900 metri s.l.m. di metri 2,50 e di metri 2,40 per le zone oltre i 900 metri s.l.m.. Sono fatte salve eventuali misure inferiori per i locali ad uso commercio già esistenti.

Art. 38 Illuminazione ed aerazione dei locali.

1. La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente,

misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:

- a) 1/8 per le zone fino a 500 metri s.l.m.;
 - b) 1/10 per le zone oltre i 500 metri s.l.m. e fino a 900 metri s.l.m.
 - c) 1/12 per le zone oltre i 900 metri s.l.m.
 - d) 1/12 per i locali posti nei sottotetti.
2. L'aerazione degli appartamenti può essere assicurata anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata ai sensi dell'art. 48 "*Ventilazione negli edifici*", fermo restando il rispetto delle superfici di illuminazione.
 3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

Art. 39 Interventi sugli edifici esistenti

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 36, 37 e 38 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali, altezza minima dei locali e Illuminazione ed aerazione dei locali*, qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purché non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
2. In caso di modifica delle destinazioni d'uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad una riduzione massima del 3% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purché non peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
3. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell'altezza minima dei locali fino ad un massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC.
4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 44 *Locali a piano terreno, seminterrati e interrati*, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione/isolazione atte a proteggere i locali dall'umidità.

Art. 40 Dotazioni minime degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI.

Art. 41 Servizi igienici

1. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di adeguati servizi igienici al loro interno.
2. Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
 - a) aerazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione.

- b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate;
 - d) vaso, lavabo, vasca da bagno o doccia.
3. Altri eventuali servizi igienici dell'alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l'obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a mq 1,5.
4. Non è consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con tutti i locali destinati ad abitazione permanente, fatta eccezione per i servizi igienici a servizio di singole stanze da letto.

Art. 42 Cucine e angoli cottura

1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all'intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora venga previsto l'impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI.
2. In ogni caso l'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (almeno i 2/3 della lunghezza del muro divisorio risulta aperto, senza la presenza di porte).

Art. 43 Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;
 - b) l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. e).
2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettati i seguenti requisiti:
- a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 30%, l'altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. e);
 - b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, misurata ai sensi dell'art. 34 c. 2 lett. f).
 - c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.
3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l'altezza di cui alla lettera a) del comma 2 è fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lettera b) rispettivamente in m 1,50 (altezza minima) e m 1,90 (altezza media ponderale).
4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell'alloggio ai sensi del comma 1, dell'art. 36 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*.
6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è

richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile.

Art. 44 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati

1. Non è ammesso l'uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
2. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell'edificio.
3. È consentita la realizzazione di alloggi la cui altezza utile sporga per almeno 1,50 dalla quota del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali.
4. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, taverna, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell'intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall'umidità.
5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall'umidità. Parimenti gli edifici destinati all'abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi.
6. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 45 – Autorimesse ^(4bis)

1. Le autorimesse possono essere costituite da box singoli o da locali aperti con la sola indicazione dei posti macchina.
2. Le dimensioni minime dei box auto e dei posti auto e dei relativi spazi di manovra sono stabilite negli schemi di cui all'allegato A del R.U.E.P..
3. L'altezza delle autorimesse ricavate in nuove costruzioni dovrà essere di minimo m 2,20. Altezze inferiori (fino a 2,00 metri) potranno essere utilizzate per la realizzazione di autorimesse all'interno di edifici esistenti, o ricavate in nuovi spazi interrati posti sotto il sedime preesistente dell'edificio.
4. Le rampe dovranno avere una larghezza minima di 4,50 m e una pendenza massima del 20% per le autorimesse e una larghezza minima pari a metri 3,00 e una pendenza massima del 25% per i garage singoli (max 4 posti macchina).
5. La superficie complessiva delle aperture di aerazione naturale deve essere solitamente non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale. In alternativa, per garantire l'eliminazione dei gas di scarico, si richiede una superficie di aerazione permanente non inferiore a 0.003 m² per ogni metro
6. La pavimentazione delle rampe deve essere eseguita con materiali antisdrucchiolevoli.
7. In ogni caso le autorizzazioni devono corrispondere a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza antincendi.

^(4bis) *Le autorimesse devono rispondere ai requisiti specifici previsti dal Decreto Ministeriale 15 maggio 2020 "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa".*

Art. 46 Scale

1. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico costruttive:

- a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo;
 - b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata;
 - c) qualora le scale costituiscono parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati aperti al pubblico, devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo luce di conveniente dimensione. I gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 30 e la somma del doppio dell'alzata più la pedata deve risultare compresa tra cm 62 e 64;
 - d) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80; in dette scale, nei cambi di direzione, sono ammessi gradini a ventaglio (piè d'oca), in numero massimo di 3, purché mantengano il valore minimo netto della pedata pari a cm 25 sulla mezzeria del gradino. Per i collegamenti dei vani abitativi alle soffitte è ammesso qualsiasi tipo di scala.
 - e) devono essere munite di corrimano su entrambi i lati ad un'altezza compresa tra m 0,90 e m 1,00.
 - f) I vani scala devono essere illuminati, anche artificialmente.
- 2. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive.
 - 3. In ogni caso le scale devono corrispondere a quanto disposto dalle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, con esclusione degli edifici pubblici, non si applicano nel caso di scale che non costituiscano parte comune o che non siano l'unico accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico.
 - 4. Per gli edifici di nuova costruzione è vietata la realizzazione di scale a chiocciola per il collegamento ad uso comune; esse sono ammesse solo per il collegamento di ambienti all'interno delle unità immobiliari.
 - 5. Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, soppalchi, ecc., devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m 1,60, purché con una pedata di profondità minima di m 0,30 a partire da 0,40 m dal montante centrale.

Art. 47 Parapetti

- 1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro.
- 2. Su tutto il territorio comunale è comunque ammessa l'installazione di parapetti atti a prevenire eventuali cadute.

Art. 48 Camini e condotti

- 1. Negli interventi di nuova costruzione, di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione estesi all'intero edificio, qualsiasi prodotto di combustione (caldaie, scaldacqua unifamiliari, termocucine, stufe, forni a gas, fornelli, ecc.), nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica (bagni ciechi, cucine, cappe aspiranti, sistemi di ventilazione meccanica controllata) devono essere scaricati in copertura, mediante camini e condotti di idonea sezione, alla quota prevista dalle norme UNI vigenti.
- 2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli previsti al precedente primo comma, si applicano le medesime disposizioni sopra previste. Qualora per ragioni tecniche adeguatamente motivate in specifica relazione redatta da professionista abilitato, da allegare al titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, non sia possibile lo scarico in copertura, è consentito lo scarico in parete, nel rispetto delle norme UNI vigenti esclusivamente per:
 - a) scaldacqua unifamiliari;

- b) radiatori individuali;
 - c) aerazione dei servizi igienici e delle cucine domestiche;
 - d) sistemi di ventilazione meccanica controllata.
3. I camini di scarico dei prodotti di combustione, qualora la loro quota di sbocco sia più bassa rispetto agli edifici limitrofi, devono rispettare le norme UNI vigenti dagli edifici limitrofi più alti.
 4. Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di metri 1,00.
 5. Qualora per ragioni tecniche adeguatamente motivate in specifica relazione redatta da professionista abilitato, da allegare al titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, non sia possibile realizzare i camini e i condotti all'interno delle murature perimetrali è ammessa la loro realizzazione all'esterno dell'edificio, nel rispetto delle norme UNI vigenti. La finitura degli stessi dovrà essere realizzata dello stesso colore delle facciate o delle lattonerie presenti sull'edificio.

Art. 49 Ventilazione negli edifici

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione dovrà essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon ecc.).
2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell'aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
3. Allo scopo di mantenere una qualità dell'aria accettabile all'interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d'aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti.
4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
5. All'interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d'aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

Art. 50 Locali per caldaie e cabine elettriche

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
2. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
3. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
4. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31 *"Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"* ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.

Art. 51 Climatizzazione e risparmio energetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di

idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti.

2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Art. 52 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni ⁽⁵⁾.
2. Alle domande per il rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti ⁽⁶⁾.
3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull'inquinamento acustico ⁽⁷⁾, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

(5) Art. 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e dell'articolo 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

(6) Art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995 n. 447.

(7) Legge 26.10.1995 n. 447

Art. 53 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di:
 - a) camera d'aria o vespaio aerato dello spessore minimo di cm 50 fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale;
 - b) intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 fra i muri perimetrali dell'edificio e/o singolo locale e il terreno.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

Art. 54 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti

1. Le disposizioni in materia di rifiuti a cui questo articolato normativo fa riferimento, sono contenute nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 08.05.2017 e ss.mm. e nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" della Comunità delle Giudicarie.

2. Nei casi in cui il regolamento di cui al paragrafo 1, preveda l'obbligo o la possibilità di dotarsi di contenitori ad uso esclusivo per la raccolta dei rifiuti porta a porta, è ammessa la realizzazione di isole ecologiche private. Ai fini delle distanze i manufatti previsti dal presente articolo costituiscono manufatti accessori, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale. Tali manufatti inoltre non rilevano ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità o di utilizzazione previsti dal PRG⁴⁸. In ogni caso la collocazione delle isole ecologiche deve essere effettuata privilegiando posizioni defilate ma comunque accessibili ai mezzi meccanici di raccolta.
3. Spetta alla commissione edilizia rilasciare il parere tecnico preventivo nel caso in cui per il progetto non sia necessario acquisire il parere della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità.
4. Per le tipologie di isole ecologiche private disciplinate da questo articolo si deve fare riferimento agli schemi previsti nell'Allegato A.1 alle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. per le costruzioni accessorie.

⁴⁸ Si veda disciplina provinciale in materia di distanze.

Art. 55 Acqua potabile

1. Ogni casa di **abitazione permanente**, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.
2. L'utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all'acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda sanitaria o da altro ente o società competente.
3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell'acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell'acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un'eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.

Art. 56 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue

1. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.
3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale.

Capo III - Specificazioni sugli edifici appartenenti al Patrimonio Edilizio Montano (PEM) o ricadenti nei centri storici isolati di Iron e Cerana-S. Stefano.

Art. 57 Norma generale

1. Ogni alloggio ubicato in edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano (PEM – Art. 1 comma 4 delle NTA del PRG di Tre Ville) oppure ricadenti nei centri storici isolati di Iron e Cerana-S. Stefano, **potranno essere adibiti esclusivamente ad abitazione non permanente** e al loro interno non sarà possibile l'apertura di nuovi esercizi alberghieri e/o extralberghieri.
2. Sarà possibile il mantenimento della destinazione residenziale permanente, qualora autorizzata ed esistente alla data del 18.01.2019.

Art. 58 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali

1. Per gli interventi di recupero **ai fini abitativi non permanenti**, è consentito derogare alle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti in tema di altezze interne, rapporti di aerazione e illuminazione, dimensioni minime dei vani, e comunque con le seguenti dimensioni minime:
 - a) superficie minima dell'alloggio: 16,00 mq ; (come art. 82 c. 1 lett. a) NTA)
 - b) altezza abitabile minima, con esclusione degli avvolti: 2,20 m;
 - c) altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto 1,80 m;
 - d) rapporto di illuminazione e areazione 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
 - e) locale igienico di almeno 2,00 mq. con wc e lavabo ed eventuale doccia, ma comunque munito di apertura esterna diretta o di ventilazione diretta sull'esterno. E' ammessa la comunicazione diretta dei servizi igienici con tutti gli altri locali.
2. Sono ammessi, altezze interne minori di quelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e rapporti di illuminazione e areazione inferiori a quelli di cui alla lettera d), dove la specifica categoria di intervento imponga il mantenimento dell'attuale posizione dei solai esistenti ovvero il rispetto della partitura e delle dimensioni delle aperture esistenti, previo parere preventivo della Commissione edilizia comunale.
3. L'approvvigionamento idrico a fini potabili, potrà avvenire in una delle seguenti forme:
 - a) da sorgenti integre;
 - b) da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
 - c) da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi interrati e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
 - d) da acque piovane raccolte in vasche di decantazione interrate di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.Sono eventualmente ammesse altre forme di approvvigionamento idrico compatibili con l'uso potabile.
4. Lo smaltimento dei reflui potrà avvenire in una delle seguenti forme:
 - a) tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile;
 - b) tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico;
 - c) con fossa IMHOFF;
 - d) con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità da posizionare nell'andito dell'edificio ed entro 30 mt di distanza dallo stesso.

Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 59 Passi carrai

1. E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada.
3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
4. E' facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

Art. 60 Chioschi e dehors su suolo pubblico

1. I dehors sono costituiti da un'area arredata che consente la ristorazione all'esterno dell'esercizio pubblico.
2. I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali con superficie massima di mq 16,00 a carattere stagionale per un periodo non superiore a sei mesi.
3. I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal comune.
4. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria.
5. Per la realizzazione di questi manufatti, è prescritto, nel solo caso in cui le aree non rientrino in aree di tutela ambientale, il parere preventivo della Commissione Edilizia.

Art. 61 Segnaletica stradale e corpi illuminanti

1. Al comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:
 - a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
 - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali;
 - c) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione;
 - d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
 - e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
 - f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili;

- g) gli orologi elettrici;
- h) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
- i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi;
- j) apparecchi di videosorveglianza;
- k) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.

Art. 62 Numeri civici

1. La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
3. I contrassegni di numerazione civica sono acquistati dal Comune e la loro installazione sarà di competenza del proprietario.
4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 63 Obblighi di manutenzione

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza, decoro e di igiene. In particolare le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto.
2. A tal fine il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge.
3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizioni di decoro.

Art. 64 Decoro delle facciate, delle recinzioni e dei muri

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione e nel caso di inadempienza applicare la sanzione di Euro 200,00.
3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto paesaggistico.
5. La realizzazione delle cassette per l'alloggiamento dei contatori di energia elettrica di distribuzione del metano, ecc., non necessitano di titolo edilizio. La loro realizzazione deve comunque rispettare le seguenti prescrizioni edilizie, di decoro e di sicurezza:
 - le cassette devono essere realizzate in nicchia all'interno delle mura dei fabbricati o delle mura di confine o all'interno delle recinzioni a confine con la proprietà pubblica;
 - in ogni caso l'altezza massima delle cassette non deve superare quella della recinzione esistente;
 - a finitura delle cassette dovrà essere realizzata con materiali di colore neutro e possibilmente

essere tinteggiate con lo stesso colore delle facciate o delle recinzioni all'interno delle quali vengono poste;

- la posa lungo strade pubbliche, percorsi pedonali o ciclabili dovrà essere realizzata rispettando le norme di sicurezza stradale evitando la posa su incroci o curve che possano pregiudicare visibilità e/o costituire pericolo alla circolazione;
- nel caso di realizzazione isolata occorrerà utilizzare materiali che si possano mascherare con l'ambiente circostante, mitigando l'impatto visivo con la messa a dimora di siepi o arbusti.

Art. 65 Sporgenze su vie e piazze pubbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
 - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
 - b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 20 cm;
 - c) i poggiali, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile;
 - d) le ante ad oscurio (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia con sporgenza massima di 10 cm;
 - e) le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria e di metri 4,50 dal piano viabile compresi eventuali elementi di finitura (festone), non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;
 - f) le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile;
 - g) i cappotti termici esterni, previo parere della Commissione edilizia Comunale che valuterà l'ammissibilità dell'intervento in ordine alla larghezza della strada a cappotto realizzato, con riferimento alla viabilità pedonale, ciclabile e carrabile.
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.
4. Gli elementi di cui al comma 1 lettera g) sono soggetti a specifica concessione di occupazione suolo pubblico permanente ai sensi del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in vigore.

Art. 66 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite.

2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione.
3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.
4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, etc), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione.
5. Le intercapedini devono essere mantenute e mantenute pulite e sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.
6. In caso di mancata o insufficiente manutenzione delle griglie di aereazione viene applicata la sanzione amministrativa di Euro 200,00.

Art. 67 Antenne e parabole

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche.
2. L'installazione di antenne paraboliche sulle facciate e sui balconi degli edifici ricadenti in centro storico è ammessa solo previa dimostrazione dell'impossibilità di collocarle sulla copertura o in altra posizione idonea più defilata.

Art. 68 Apparecchiature esterne terminali degli impianti tecnologici

1. Di norma è vietata l'installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, dei terminali degli impianti tecnologici (scambiatori, condizionatori, pompe di calore, ecc.), salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E' consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l'installazione avvenga su poggioli/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi.
2. E' consentita altresì, previo parere tecnico preventivo della Commissione edilizia comunale, nei centri storici e nei casi di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al presente articolo, ad esclusione degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia che preveda la demolizione e ricostruzione dell'edificio, l'installazione dei terminali degli impianti tecnologici (scambiatori, condizionatori, pompe di calore, ecc.) sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico e siano adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti a particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio, etc.).

Art. 69 Bacheche, insegne, targhe, tabelle e tende

1. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali devono essere realizzate con forme, dimensioni, materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto; per il contenimento delle targhe professionali, ove possibile, dovrà essere predisposto idoneo targhettario da collocare in prossimità dell'ingresso. In ogni caso le targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non devono impedire o confondere la vista della segnaletica stradale di interesse pubblico.
2. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.
3. Le insegne e la segnaletica pubblicitaria, se non poste complanari sulla facciata dell'edificio devono distare almeno 3,00 m dal ciglio stradale.
4. In ogni caso tende, insegne e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale o creare pericolosità al transito pubblico e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto.
5. L'installazione degli impianti pubblicitari e dei segnali in genere deve essere eseguita nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada - e dal suo Regolamento di esecuzione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, dalla legge urbanistica e dal R.U.E.P. e sono soggetti alle previsioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni approvato con decreto del Commissario Straordinario nr. 16 del 19.01.2016 e ss.mm..

Capo VI - Elementi costruttivi**Art. 70 Acque meteoriche**

1. Le acque meteoriche dei tetti e degli spazi privati non devono scaricarsi su suolo pubblico e vanno pertanto gestite secondo le indicazioni comunali in vigore.

Art. 71 Recinzioni delle aree e impianto degli alberi

1. Le recinzioni, le staccionate, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Il comune può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
2. Sono in ogni caso vietate le recinzioni che, per gli elementi di cui sono composte e la loro forma, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.
3. È vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati su tutti i tipi di recinzione.
4. Le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra, ecc.) devono essere conservate e/o ripristinate.
5. In presenza di muri di recinzione tradizionali, è consentito derogare alle dimensioni di questo comma per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico ambientale.
6. Previo conforme parere da parte della C.E.C., è ammesso il ricorso ad altezze maggiori nonché caratteristiche tipologiche diverse da quelle definite da questo articolo, per impianti, costruzioni particolari o in forza di normative di settore (impianti di stoccaggio combustibili, impianti ittici, campo sportivo, magazzini, spazi destinati a particolari usi pubblici e per esercizi pubblici, ecc...).
7. Le recinzioni, i pali, gli ancoraggi e gli ostacoli fissi in genere dovranno comunque essere arretrati di ml 1,00 dal ciglio delle strade comunali esistenti (salvo previsioni più restrittive contenute nel presente articolo). Deroghe a tale limite potranno essere autorizzate, per giustificati motivi, dalla

Commissione Edilizia Comunale.

8. La realizzazione di recinzione a delimitazione di aree private è consentita nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo secondo le specifiche zone.

9. Nei centri storici e centri storici isolati diversi da quelli indicati al comma successivo:

- a) negli interventi è obbligatorio il ripristino delle recinzioni lapidee esistenti o la loro integrazione con conci in pietra locale e di dimensioni simili a quelle dell'organismo originario;
- b) negli interventi di sostituzione è d'obbligo il rispetto del tracciato originario e l'adeguamento alle tipologie ammesse dalla presente norma;
- c) le recinzioni dovranno essere realizzate:
 - in legno naturale;
 - in ferro battuto o zincato verniciato con lo stesso RAL di parapetti e/o corpi illuminanti pubblici esistenti nelle vicinanze, con disegni semplici;
 - con lastre in pietra calcarea locale poste di taglio
 - con cortine di elementi arborei (siepi);
 - con ritti in ferro e rete metallica zincata o plastificata;
- d) le recinzioni dovranno rispettare le dimensioni stabilite al punto 11 lettere a) e c) del presente articolo;
- e) potranno essere ammesse nuove recinzioni erette fuori dai tracciati esistenti, con l'utilizzo delle tipologie ammesse dalla presente norma, previo parere tecnico preventivo della CEC;
- f) per le nuove recinzioni, è consentito derogare dalle misure previste nel presente articolo purché le stesse siano uniformate per materiali, tecniche costruttive, forme e dimensioni, con quelle già esistenti nella stessa area di pertinenza.

10. Nelle pertinenze degli edifici appartenenti al Patrimonio Edilizio Montano (PEM) o ricadenti nei centri storici isolati di Iron e Cerana-S. Stefano:

- a) sono ammesse le recinzioni degli orti limitatamente al periodo di coltura;
- b) la realizzazione di recinzioni e la collocazione di siepi o steccati a delimitazione totale o parziale delle pertinenze degli edifici montani non è ammessa in quanto elemento incongruo che altera il rapporto tradizionale esistente tra l'edificio montano e il suo intorno.

11. Nelle zone residenziali:

- a) le recinzioni degli spazi di pertinenza dei fabbricati non possono superare l'altezza complessiva di m 1,50 misurata dalla quota del piano prospettante o dal piano di campagna per i confini interni, compreso dell'eventuale struttura piena di basamento, realizzata solo con paramento o rivestimento in pietra calcarea, che non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata secondo quanto specificato in precedenza;
- b) esse devono essere realizzate preferibilmente con siepi, grigliati, cancellate o staccionate in legno;
- c) i cancelli d'accesso non debbono superare l'altezza complessiva di m. 1,80;
- d) è possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione dagli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso, purché non aggettanti su spazio pubblico. Queste non potranno oltrepassare l'altezza di metri 2,50 ed avere una larghezza superiore a metri 1,50 per gli accessi pedonali e metri 3,00 per gli accessi carrabili.

12. Nelle aree agricole:

- a) di norma sono vietate le recinzioni;
- b) nelle zone destinate ad impianti agricoli (A) di cui all'art. 44.3 delle NTA del PRG di Tre Ville, sono consentite recinzioni esclusivamente a protezione, della produttività della coltivazione in atto, da eventuali danni di animali selvatici, realizzate con rete in filo di acciaio zincato di altezza massima di 2,50 metri posta su pali di sostegno in legno non trattato o acciaio zincato infissi direttamente nel terreno o su muri esistenti;

- c) sono ammesse le recinzioni delle aree di pertinenza di impianti agricoli specializzati (stalle, piscicoltura e simili);
- d) eventuali cancelli d'ingresso dovranno conformarsi ai materiali della recinzione;
- e) sono ammessi limitati spazi recintati per piccoli orti da realizzarsi con strutture lignee di carattere temporaneo. Le recinzioni in legno potranno essere integrate con reti inserite all'interno dei vuoti. Le recinzioni devono essere realizzate a distanza di 2 metri dai confini;
- f) sono ammesse recinzioni di piccoli spazi destinati a particolari attività che necessitino di protezione e per garantire la sicurezza, quali ad esempio: piccoli corral o recinti di animali stanziali;
- g) non è ammessa la recinzione generalizzate di aree coltivate (arativi, frutteti, ecc);
- h) è ammessa la realizzazione di recinzioni al fine di delimitare la stretta pertinenza degli edifici residenziali. In ogni caso la recinzione potrà essere realizzata fino ad una distanza massima di 10,00 ml dall'edificio principale. E' ammessa la deroga ai 10,00 ml solo su espresso parere della Commissione Edilizia Comunale, che valuterà di volta in volta nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche-ambientali del sito;
- i) nelle sole aree agricole di pregio la ricostruzione e la nuova realizzazione di muri di sostegno dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo della tecnica a "secco" o "finto secco" (con paramento a vista in pietra locale ad opus incertum e fuga profonda) salvo altezze maggiori di metri 2,50, particolari esigenze o comprovata impossibilità tecnica.

13. Nei complessi produttivi, commerciali e similari:

- a) valgono le norme di cui al comma 11) delle zone residenziali, salvo la necessità di recingere le eventuali parti che possono risultare pericolose per gli stessi addetti, per clienti e visitatori e per i cittadini stessi che si ritrovassero a passare nei pressi. In quest'ultimo caso le recinzioni possono raggiungere l'altezza di m. 2,50.

12. Nelle aree a bosco:

- a) è vietata fatta salva la realizzazione di opere necessarie per la protezione delle sorgenti e delle opere di presa di acquedotti a uso potabile.

Art. 72 Tettoie e pensiline.

- 1. E' di norma permessa la realizzazione di tettoie o pensiline a protezione degli accessi di edifici esistenti in centro storico Tali manufatti, dovranno essere oggetto di preventiva valutazione tecnica da parte della Commissione Edilizia Comunale in ordine all'effettiva opportunità di realizzare o meno l'aggetto. In linea di massima verranno analizzate ed eventualmente assentite le richieste riguardanti tettoie sugli ingressi principali (sia pedonali che carrabili) che siano motivate da esigenze di effettiva funzionalità. Le dimensioni dovranno essere ridotte al minimo indispensabile per garantire una buona protezione dell'accesso, la struttura dovrà essere leggera ed i materiali dovranno rispettare la tipologia e le tradizioni del luogo.

TITOLO V - NORME FINALI

Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 73 Entrata in vigore del regolamento

- 1. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.
- 2. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate ed ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad

applicarsi le norme dei precedenti Regolamenti edilizi.

3. La modifica delle norme e dei regolamenti richiamati nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

ALLEGATI**1. TABELLA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

COMUNE DI TRE VILLE TABELLA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE								
codice tabella calcolo	CATEGORIE	ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo	% di applicazione	Prima, Secondaria e Costo di costruzione	Costo Medio di Costruzione	Costo Medio di Costruzione con Riduzioni	Importo contributo	NOTE
A	RESIDENZA E ATTIVITA' AFFINI							
A1	Residenza ordinaria	Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze e residenza di lusso)						
	Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	interventi di recupero 5%	3/3	764,01 €/mq		€/mq 38,20	
	B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36 bis legge provinciale sul turismo 2002)		interventi di nuova costruzione 15%				€/mq 114,60	
	Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)							
A1.1	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	interventi di recupero 5%	3/3	573,00 €/mq		€/mq 28,65	

A1.2	Recupero patrimonio edilizio montano	Edifici tradizionali esistenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale per il governo del territorio 2015	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 20%	3/3	573,00 €/mq		€/mq 28,65 €/mq 114,60	Art. 122 comm a 5 LP 15/20 15 5% recupero e 20% nuova costruzione
A2.1	Residenza per il tempo libero e vacanze	Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, nei comuni dove si applica l'articolo 57, della legge urbanistica provinciale del 2008	interventi di recupero 6% interventi di nuova costruzione 20%	3/3	916,80 €/mq		€/mq 55,01 €/mq 183,36	
A2.2	Residenza di lusso	Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 destinate a scopo abitativo primario (prime case)	interventi di recupero 7% interventi di nuova costruzione 20%	3/3	916,80 €/mq		€/mq 64,18 €/mq 183,36	
A2.3		Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 destinate ad uso turistico stagionale e non continuativo	interventi di recupero 8% interventi di nuova costruzione 20%	3/3	916,80 €/mq		€/mq 73,34 €/mq 183,36	
A3.1	Esercizi alberghieri (L.P. 7/2002)	Alberghi, alberghi garni, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	764,01 €/mq		€/mq 38,20 €/mq 114,60	

A3.2	Extra-alberghiero (art. 30 L.P. 7/2002)	Affitta camere, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù edifici, anche a carattere religioso, destinati ad ospitalità, convitti ubicati nei Comuni catastali di Ragoli 1 ^a parte, Preore e Montagne	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	764,01 €/mq		€/mq 38,20 €/mq 114,60	
A3.3	Extra-alberghiero (art. 30 L.P. 7/2002)	Affitta camere, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù edifici, anche a carattere religioso, destinati ad ospitalità, convitti ubicati nel Comune catastale di Ragoli 2 ^a parte	interventi di recupero 6% interventi di nuova costruzione 18%	3/3	764,01 €/mq		€/mq 45,84 €/mq 137,52	
A4	Esercizi agrituristici		interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	764,01 €/mq		€/mq 38,20 €/mq 114,60	
A5	Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici	rifugi alpini ed escursionistici	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	764,01 €/mq		€/mq 38,20 €/mq 114,60	
B	CAMPEGGI							
B1	Area		interventi di recupero 8% interventi di nuova costruzione 20%	2/3	43,28 €/mq	28,85€/mq	€/mq 2,31€/mq 5,77	
B2	Strutture Ricettive permanenti		interventi di recupero 8% interventi di nuova costruzione 20%	3/3	764,01 €/mq		€/mq 61,12 €/mq 152,80	

C	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO							
C1.1	Industria e Artigianato di produzione	tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€/mq 4,64 €/mq 13,91	
C1.2	Autotrasporto e magazzinaggio	autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio /traslochi	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€/mq 4,64 €/mq 13,91	
C1.3	Commercio all'ingrosso	attività commerciali all'ingrosso	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€/mq 4,64 €/mq 13,91	
C1.4	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€/mq 4,64 €/mq 13,91	
C2	Impianti funiviari		interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	€/mq 4,64 €/mq 18,55	

C3	Altre attività	Maneggi, ricoveri per animali d'affezione (art. 112, comma 7 della legge provinciale) e altre attività di coltivazione del fondo (stalle, depositi agricoli, ecc.)	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	278,22 €/mq		€/mq 13,91 €/mq 41,73	
D	COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GRANDE AFFLUENZA							
D1.1	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	Supermercati, centri commerciali	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€/mq 26,23 €/mq 104,92	
D1.2	Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio	Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€/mq 26,23 €/mq 78,69	
D1.3	Pubblici esercizi	Bar, ristoranti, locali per somministrazione di alimenti, mense, enoteca con somministrazione di bevande, sale giochi	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€/mq 26,23 €/mq 78,69	
D2.1	Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra	Artigianato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€/mq 26,23 €/mq 78,69	

D2.2	Attività direzionali e grandi uffici	Sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN purchè la destinazione residenziale dell'edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiore a 180 mq SUN, scuole di sci	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€/mq 26,23 €/mq 78,69	
D3.1	Funzioni amministrative	Servizi alle imprese, banche e assicurazioni uffici postali	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€/mq 26,23 €/mq 78,69	
D3.2	Attività diretta alla prestazione di servizi	Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica; stabilimenti termali	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	€/mq 26,23 €/mq 78,69	
D4.1	Attività di interesse pubblico	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	786,91 €/mq		€/mq 39,35 €/mq 118,04	
D4.2	Attività di interesse pubblico	Parcheggi non pertinenziali fuori terra	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	786,91 €/mq		€/mq 39,34 €/mq 118,04	
D4.3	Attività di interesse pubblico	Parcheggi non pertinenziali interrati	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	1/3	262,30 €/mq		€/mq 13,11 €/mq 39,34	

D5	Altre attività di grande affluenza	Scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema discoteche, sale da ballo	interventi di recupero 5% interventi di nuova costruzione 15%	3/3	786,91 €/mq		€/mq 39,34 €/mq 118,04	
-----------	---	--	--	-----	-------------	--	---	--

2. SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie

SCHEDA 1

ALTEZZA ABITABILE

Art. 35 Definizioni, comma 2, lett. e) del REC

Altezza abitabile: si intende l'altezza misurata dal pavimento finito all'intradosso del solaio, con la precisazione che per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o canteri) ossia all'intradosso del tavolato

L'altezza abitabile H è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa che in questa misura non si considerano *“eventuali elementi strutturali principali emergenti e la struttura secondaria costituita dal travetto o “cantere”*”. Tali elementi solitamente sono rappresentati da travature che sporgono dallo spessore del solaio e poco rilevano ai fini dell'abitabilità del locale (**figura 1a**).

Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell'altezza abitabile è lo stesso di cui sopra: dal pavimento al soffitto esclusi *“eventuali elementi strutturali principali emergenti”*. (**figura 1b**).

Figura 1
Figura 1a

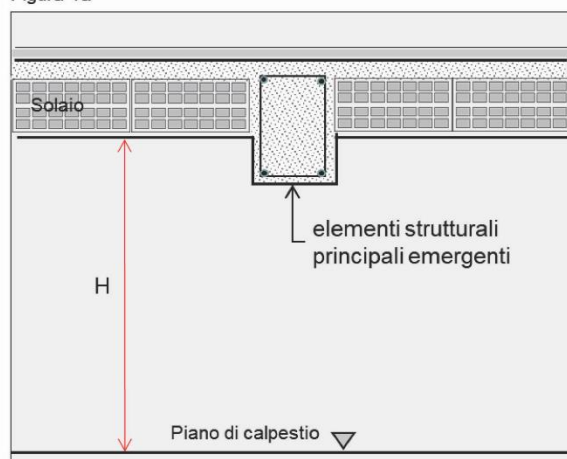
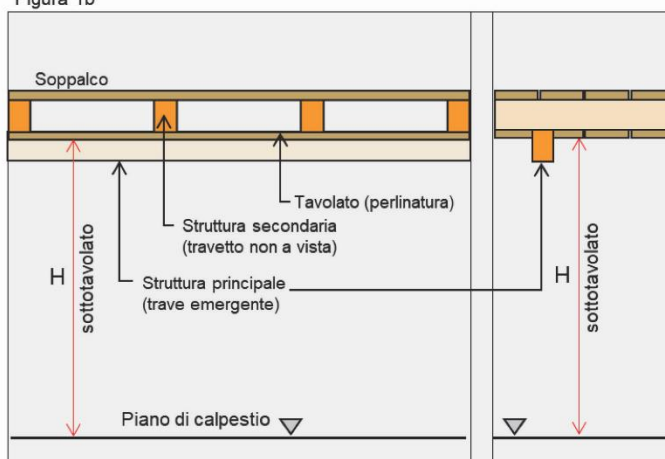


Figura 1b



Il secondo capoverso della norma precisa l'altezza per quanto riguarda i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista.

Per queste strutture la misura dell'altezza abitabile ha origine dal pavimento fino all'estradosso della struttura secondaria a vista (travetto) con esclusione di eventuali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, delle mezzecase e della struttura secondaria (travetti o “canteri”) (figure 2a, 2b e 2c).

Figura 2
Figura 2a

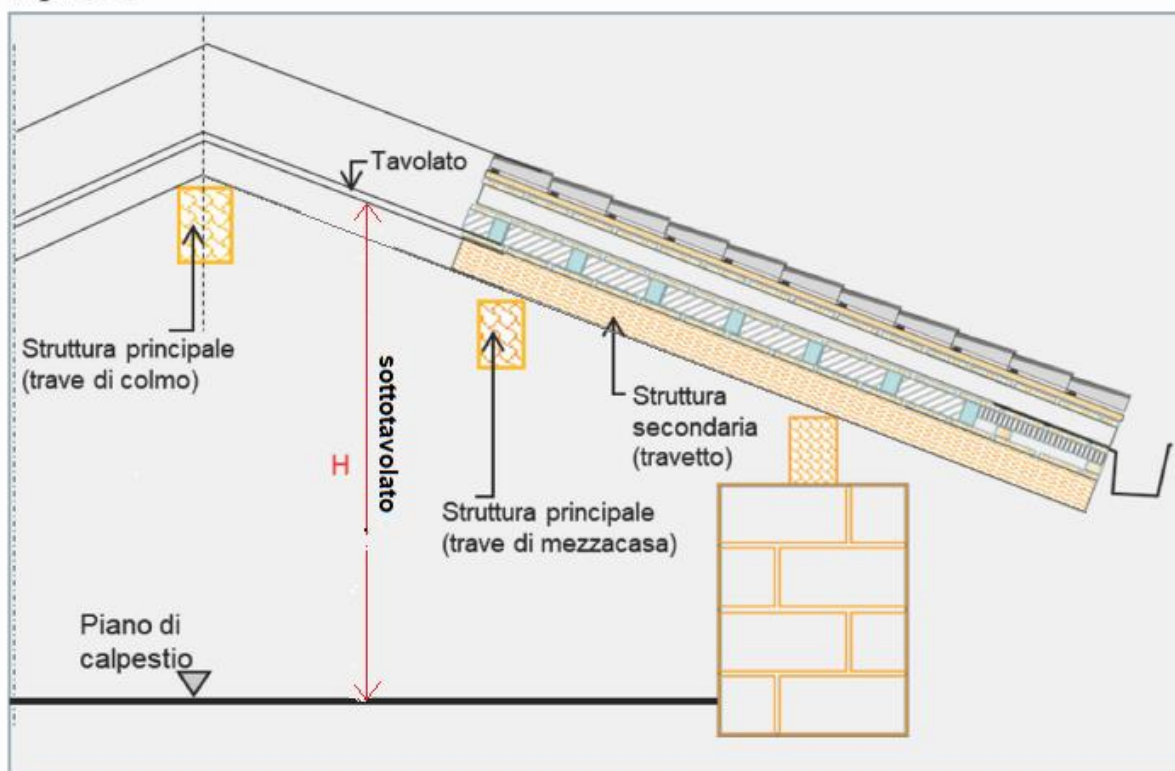


Figura 2b

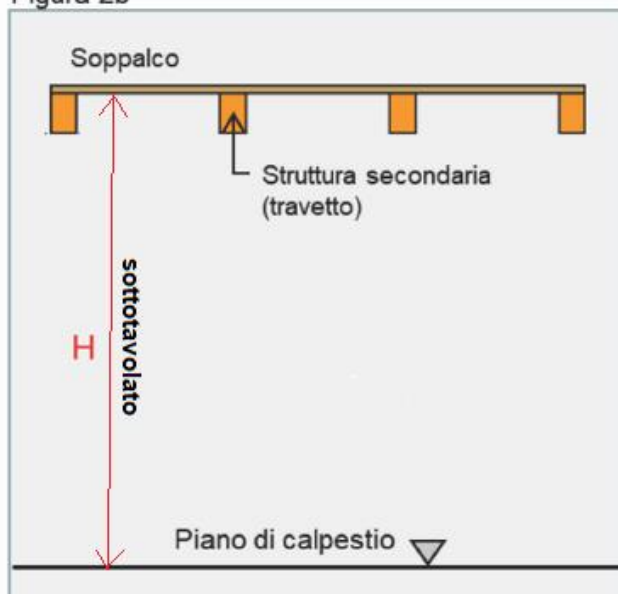
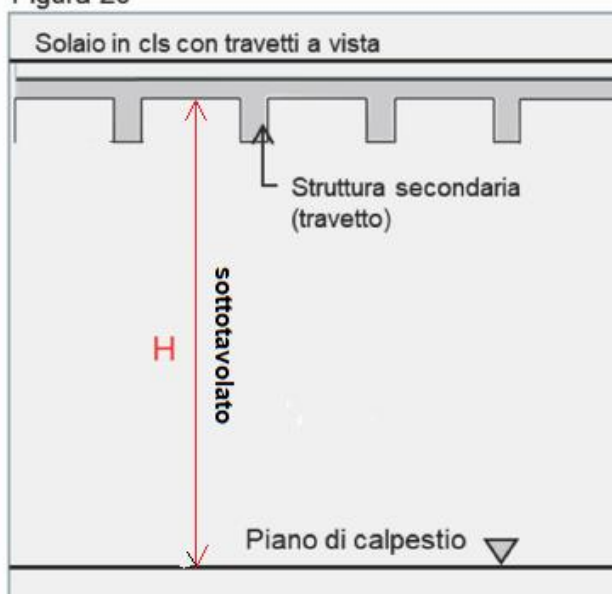


Figura 2c



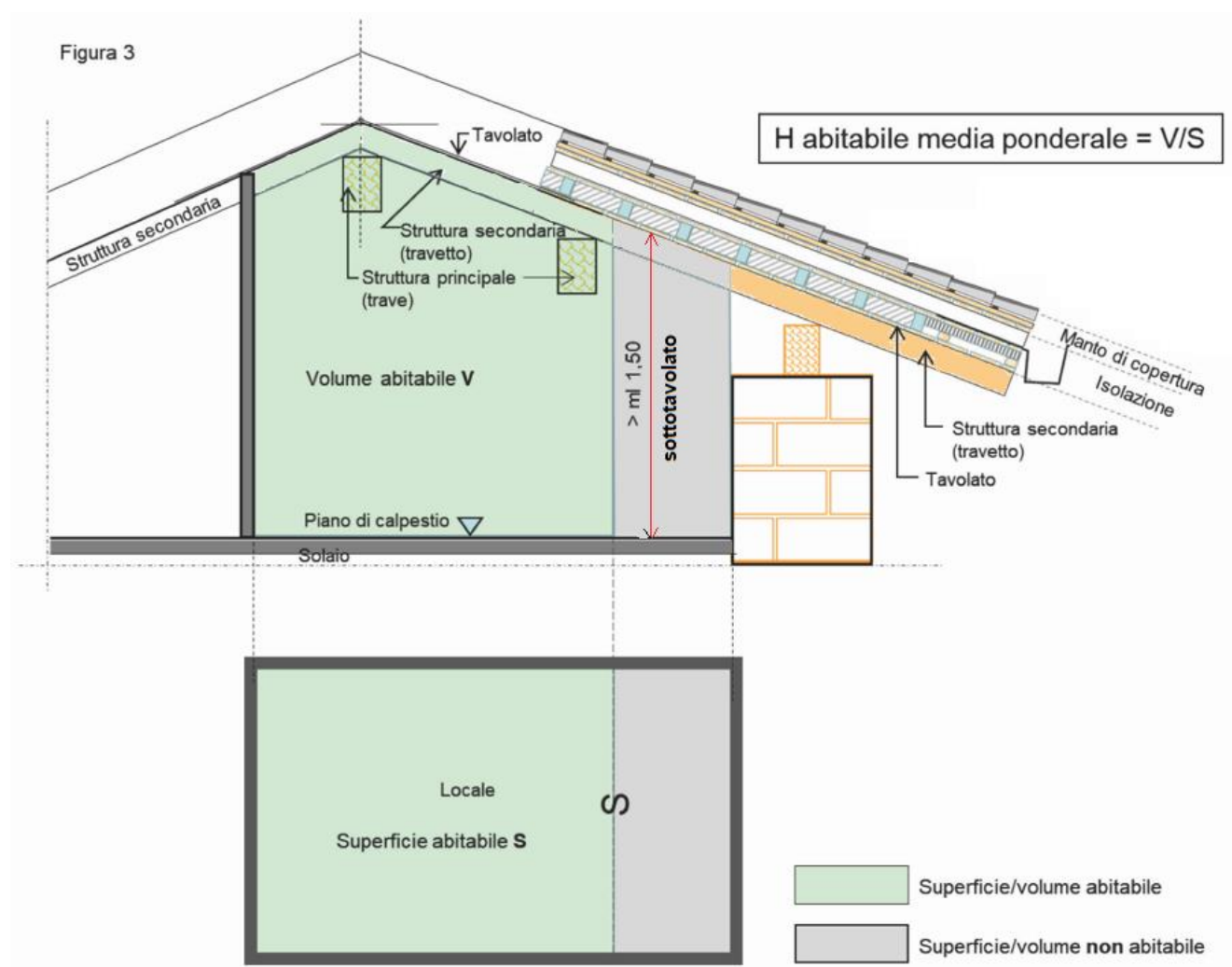
SCHEDA 2**VOLUME ABITABILE****Art. 35 Definizioni, comma 2, lett. h)**

Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.

Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate più sopra (Scheda 1, figure 1 e 2).

Per un locale di forma regolare, il volume abitabile è dato dalla superficie abitabile per l'altezza abitabile. Per un locale "irregolare", con soffitto di altezze diverse, il riferimento è all'altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili.

Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma (art. 41 *Altezza minima dei locali*, del Regolamento edilizio comunale). In particolare si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,50 (figura 3), pur potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o superficie abitabili. Il REC può comunque fissare un'altezza minima anche per questi spazi, orientativamente intorno a m 1,20.



SCHEDA 3

DEFINIZIONE DI SOPPALCO

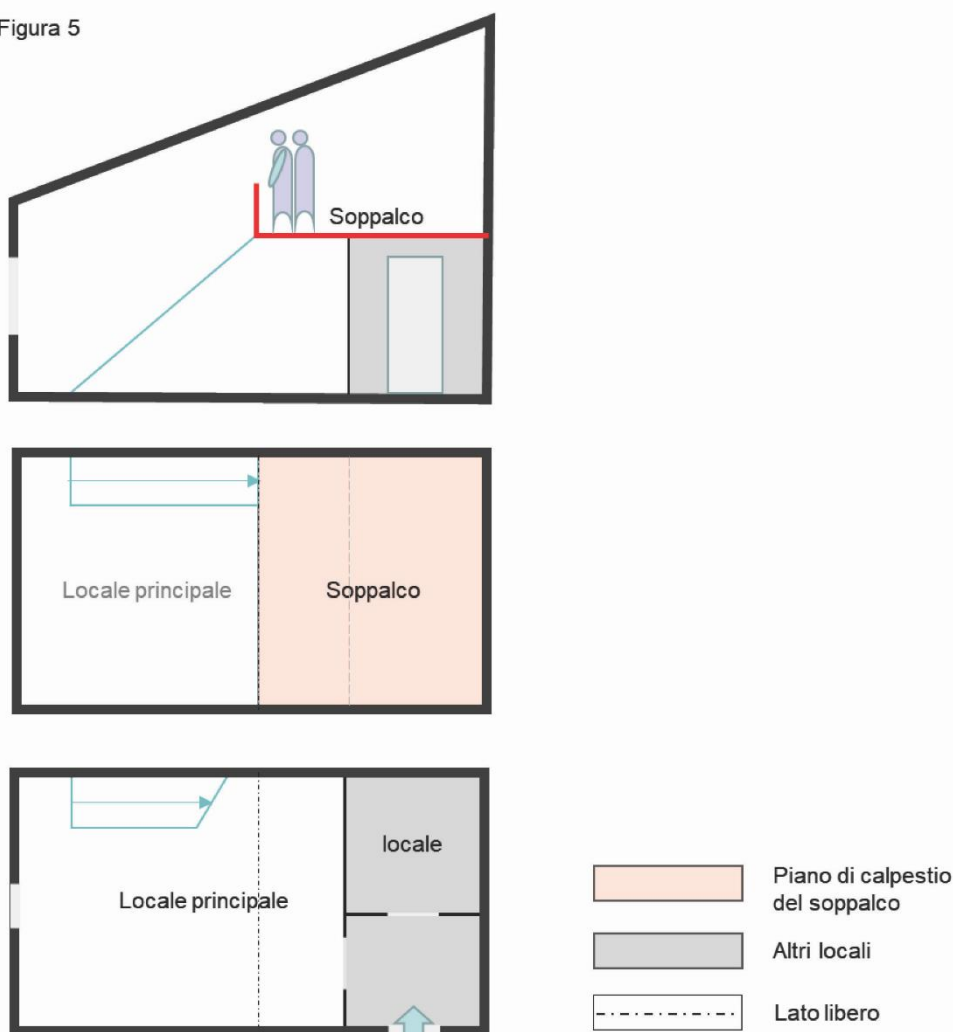
Art. 35 Definizioni, comma 2, lett. d)

***Soppalco:** si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.*

Il soppalco è una struttura ricavata all'interno di un locale detto "principale" ad un'altezza minima di m 2,20 rispetto al piano di calpestio del locale stesso (vedi figure 5 e 9).

La condizione principale e necessaria del soppalco è di avere un affaccio sul locale principale costituito da almeno un lato libero sullo stesso.

Figura 5



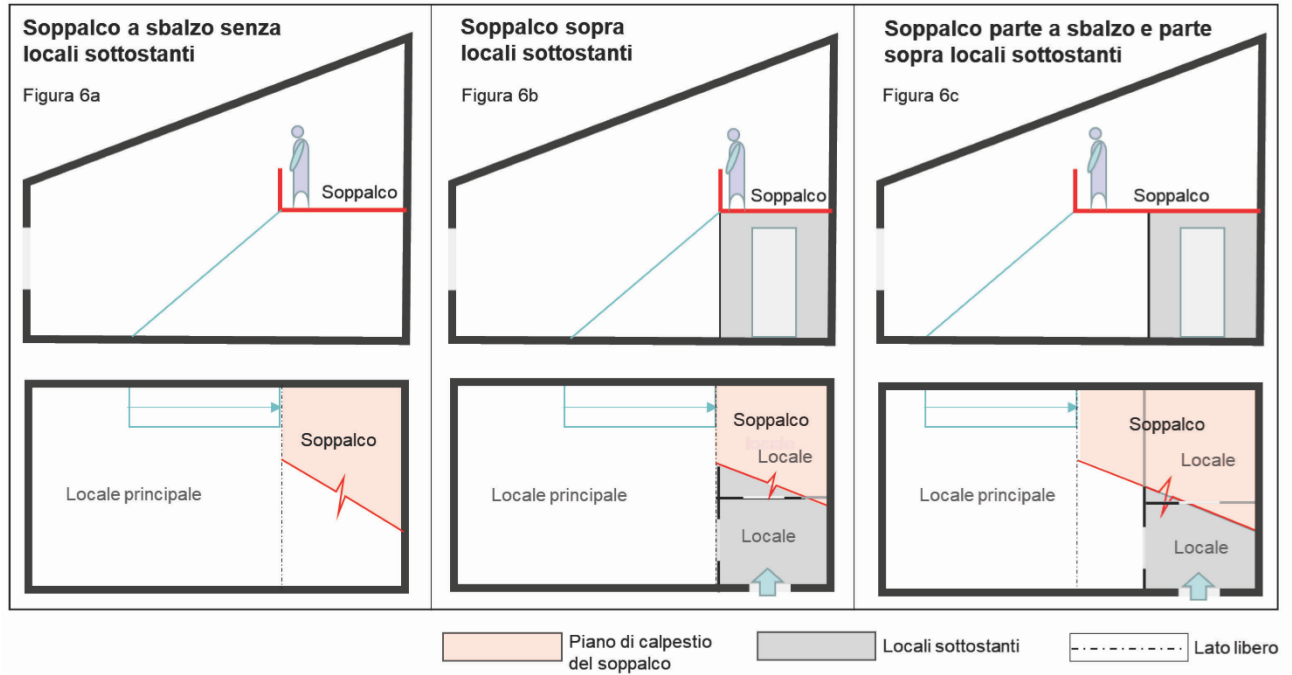
Il soppalco può avere forme e realizzazione assai diverse:

- essere totalmente a sbalzo sopra il locale principale (a mo' di balcone) (figura 6a);
- usufruire del soffitto di locali sottostanti (figura 6b);

- essere collocato in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale (figura 6c).

Giova precisare che il soppalco è una struttura “interna” ad un locale principale che ne aumenta la SUN, ma gode di altezze abitabili inferiori alla norma (min. m 2,20). Ciò comporta che la superficie dell’aggetto sopra il locale principale deve avere dimensioni contenute entro limiti prestabiliti (massimo il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocumento e per garantire una vivibilità adeguata.

Figura 6



SCHEDA 4

QUANDO IL SOPPALCO COSTITUISCE PIANO

Definizione art. 3, comma 6, lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta (SUN) inferiore alla metà del piano sottostante.

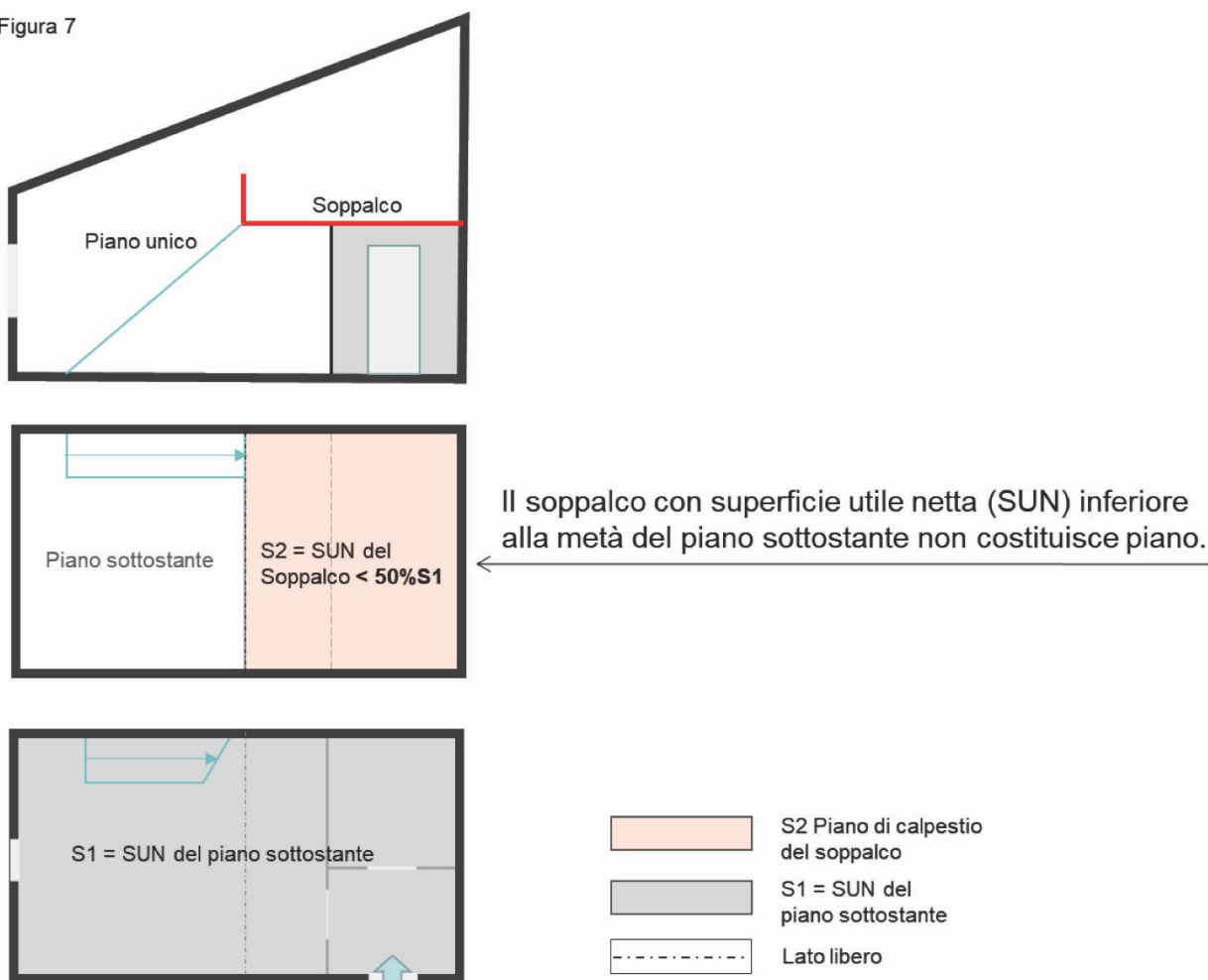
Art. 35 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC

In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

Le norme cui fare riferimento sono la definizione di “piano fuori terra” dell’art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l’art. 35, comma 2, lett. d) del Regolamento edilizio comunale.

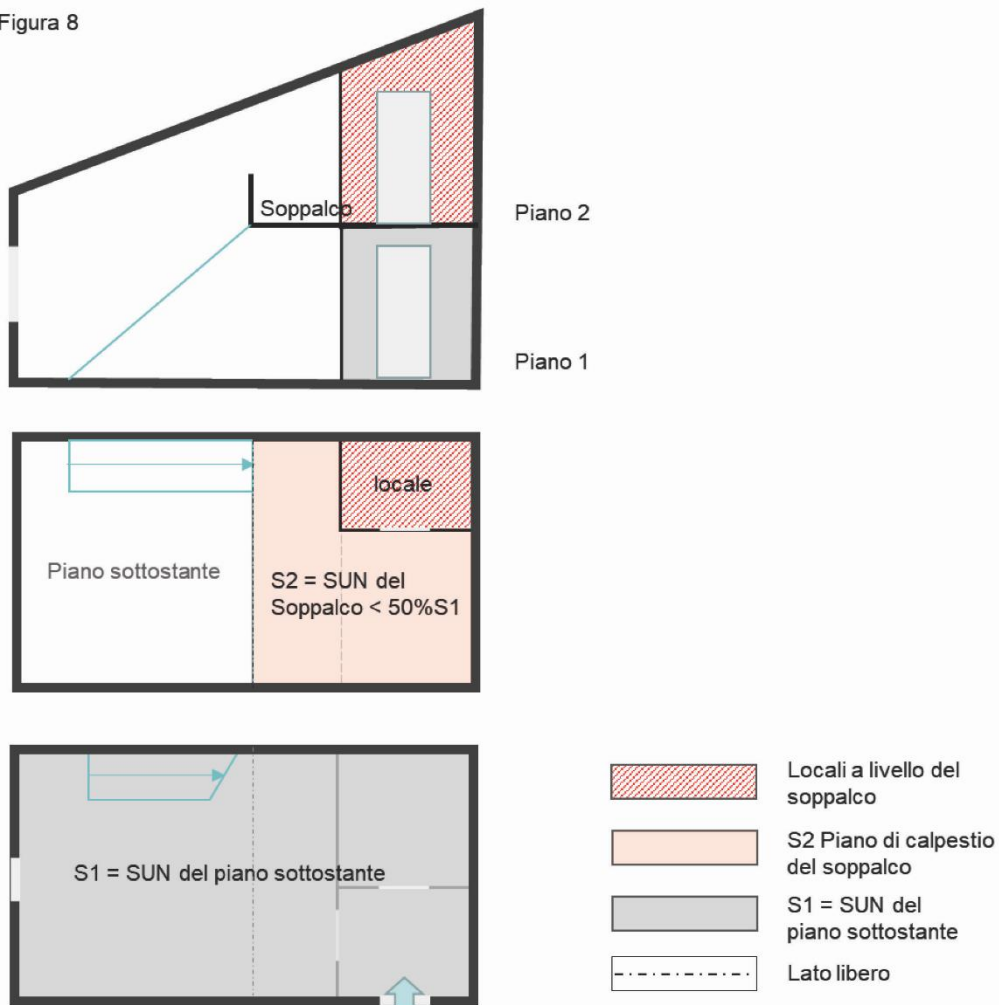
1. Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello stesso superi la metà della SUN del piano sottostante (figura 7). Resta fermo comunque che la superficie del soppalco concorre a formare la SUN dell’intero edificio qualunque sia la sua dimensione.

Figura 7



2. Il soppalco deve essere privo di locali chiusi perché in caso contrario lo stesso costituisce piano come illustrato in figura 8. La presenza di uno o più locali, anche accessori, a livello del soppalco, indipendentemente dalla sua dimensione, determina la costituzione di un piano ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un soppalco.

Figura 8



SCHEDA 5**DIMENSIONI DEL SOPPALCO**

Art. 43 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC

Dimensioni del soppalco:

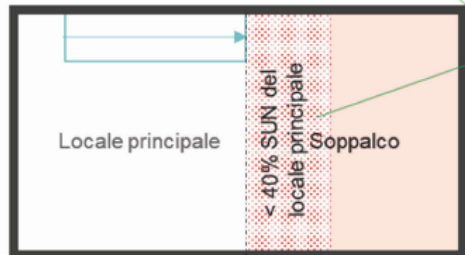
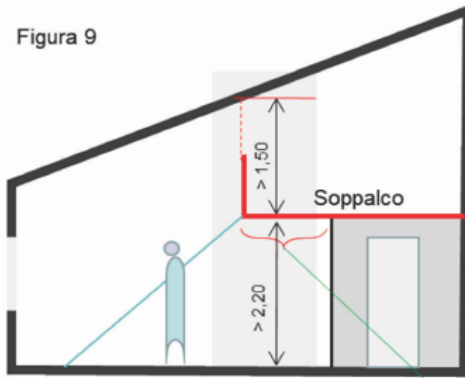
la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;

l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.

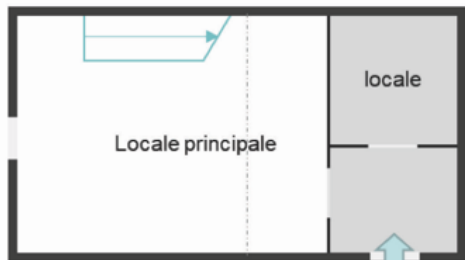
nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa.

- Il soppalco di SUN superiore alla metà della SUN del piano sottostante costituisce piano.
- La parte di soppalco aggettante sopra il locale principale non può avere superficie superiore al 40% della SUN di quest'ultimo (figure 9, 10, 11).
- L'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non può essere inferiore a m 2,20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le altezze abitabili di eventuali locali sottostanti, il cui soffitto costituisce soppalco (figure 6b e 6c della scheda 3), dovranno rispettare le misure stabilite dalle norme per i locali abitabili o accessori ai sensi dell'art. 37 *Altezza minima dei locali*, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l'altezza ridotta di m 2,20 è consentita solo per la parte aggettante sul locale principale, nonché per locali accessori.
- In caso di soppalchi con soffitto inclinato più del 30%, l'altezza minima non può essere inferiore a m 1,50 misurata come illustrato nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2,20.

Figura 9

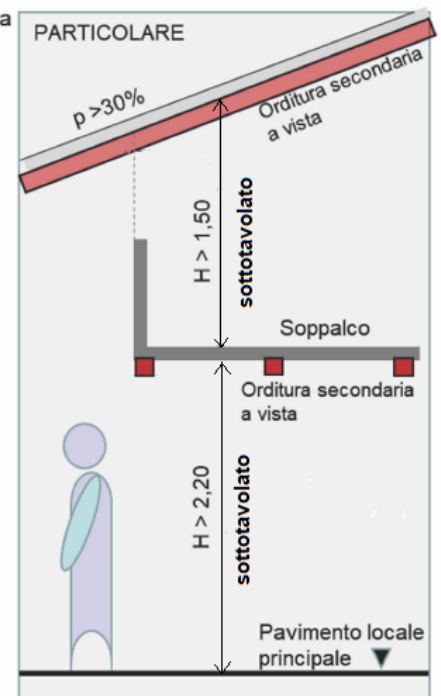


Parte aggettante < 40% SUN
del vano principale



-  Parte di soppalco aggettante
-  Altri locali
-  Lato libero

Figura 9a



SCHEDA 6

MODALITA DI UTILIZZO DEL SOPPALCO

Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

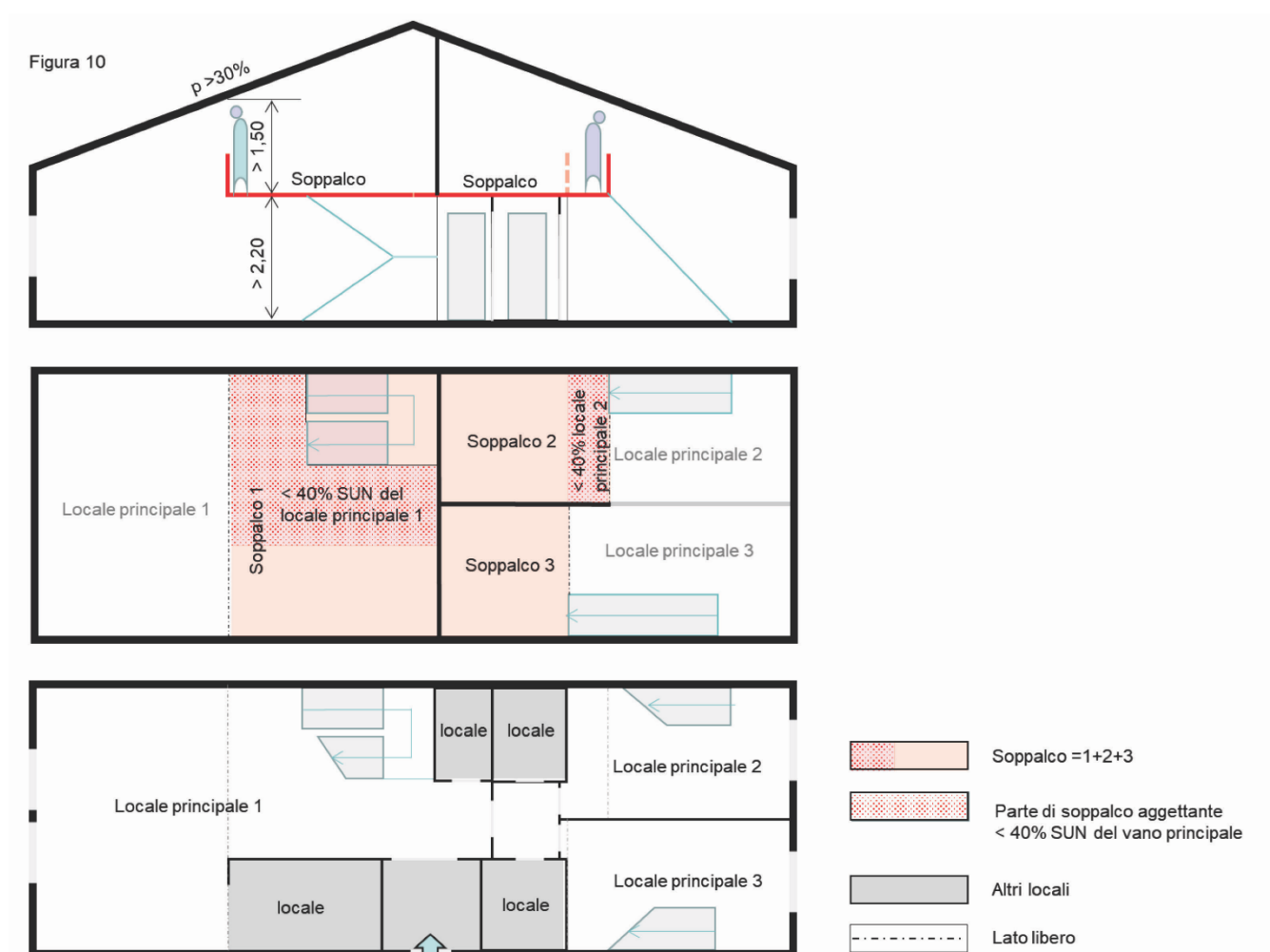
Il soppalco costituisce piano con SUN maggiore della metà della SUN del piano sottostante

Il soppalco può essere compartimentato in più zone a servizio di più locali. In tal caso ogni parte costituisce soppalco del locale cui si riferisce a condizione che la stessa abbia almeno un lato aperto sul locale medesimo (figura 10).

La superficie del soppalco è data dalla somma delle SUN dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell'intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano.

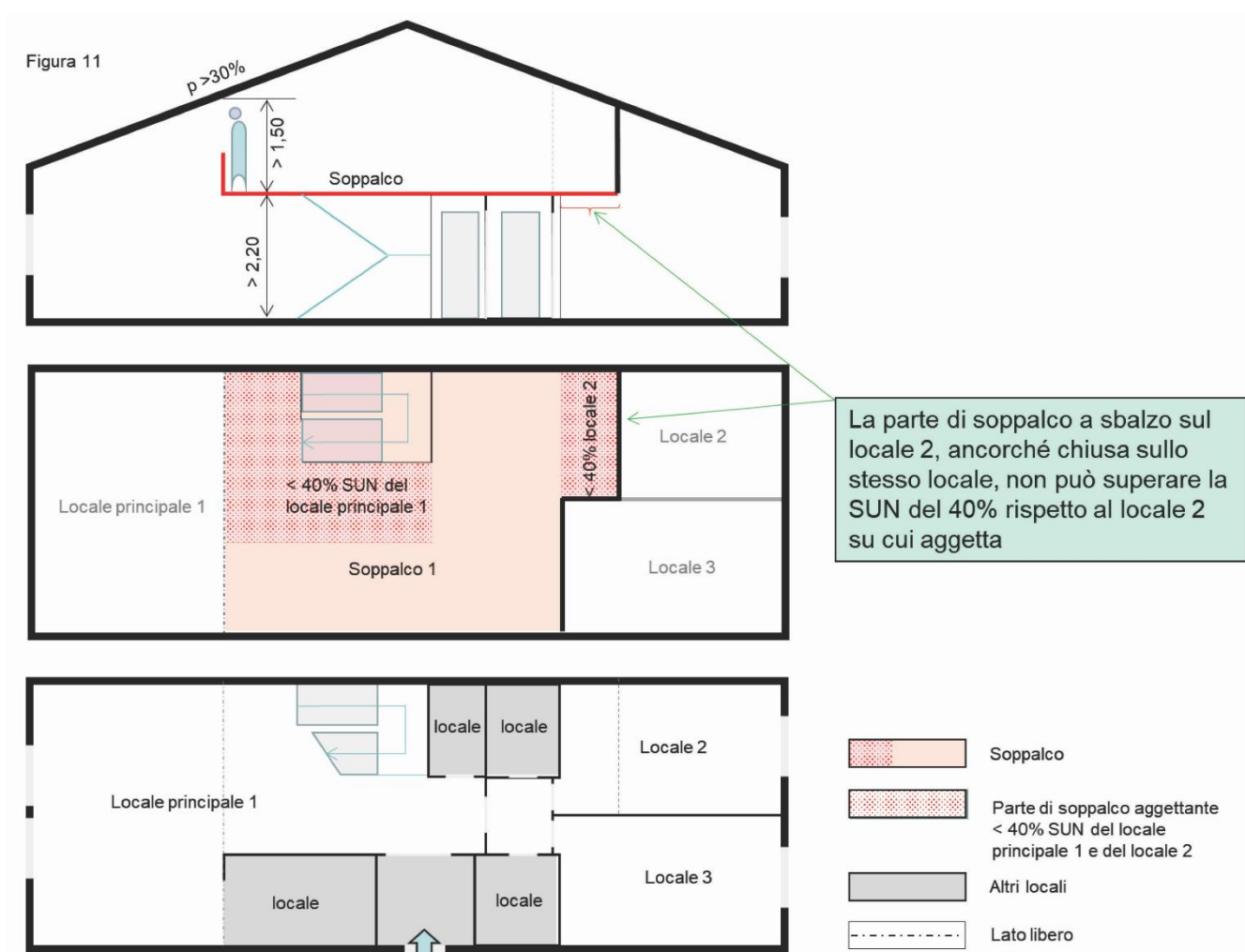
Il rapporto tra la superficie aggettante del soppalco e la superficie del relativo locale principale (40%) va rispettato con riferimento ad ognuno dei locali.

Nella figura 10 il soppalco è suddiviso in tre porzioni ognuna delle quali costituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali principali con una superficie che non può superare il 40% della superficie dei rispettivi locali 1 e 2. Il soppalco 3 è di pertinenza del locale 3, ma la sua superficie non sporge su di esso e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%.



Un caso particolare è rappresentato da un soppalco a servizio di un locale principale parzialmente o totalmente a sbalzo sopra altri locali, ma chiuso su questi (figura 11, locale 2). Si precisa che anche in questo caso la superficie della parte aggettante (chiusa sul locale 2) non può essere superiore al 40% della superficie del locale sottostante ancorché non sia di sua pertinenza.

Nell'esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo aperto solo su questo. Oltre che sul locale 1, esso aggetta in parte anche sul locale 2, ma in modo completamente chiuso. Anche in questo caso la superficie aggettante sopra il locale 2 (pur non costituendone soppalco) deve essere inferiore al 40% della sua superficie. Ciò in base al principio di garantire un'adeguata vivibilità come più sopra illustrato (scheda 3).

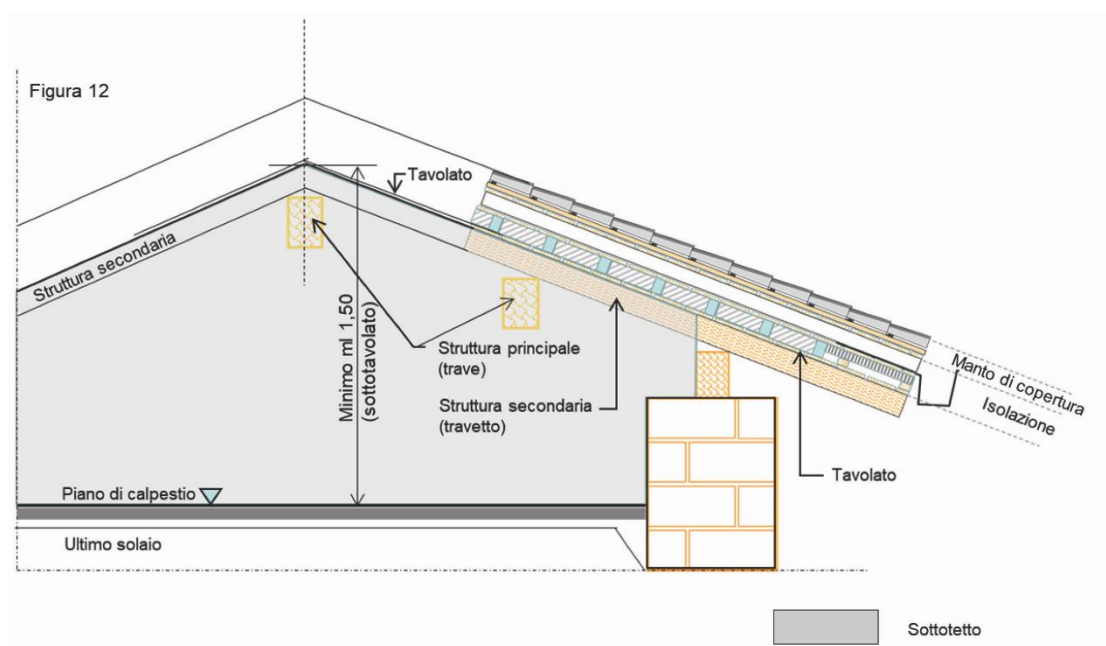


SCHEDA 7**SOTTOTETTO****Art. 3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017**

sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali.

La condizione per definire “sottotetto” il volume compreso tra l’ultimo solaio e la copertura di un edificio è di avere un’altezza minima di m 1,50 tra il piano di calpestio (estradosso) dell’ultimo solaio e il sottotavolato misurata nel punto di colmo della copertura. La norma è molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell’altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato posto sopra la struttura secondaria del tetto (travetti), senza pertanto tenere conto della struttura del tetto né primaria né secondaria (figura 12).

Si precisa che tale disposizione (art. 3, comma 6, lett. e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell’altezza abitabile dei locali ai fini igienico-edilizi.



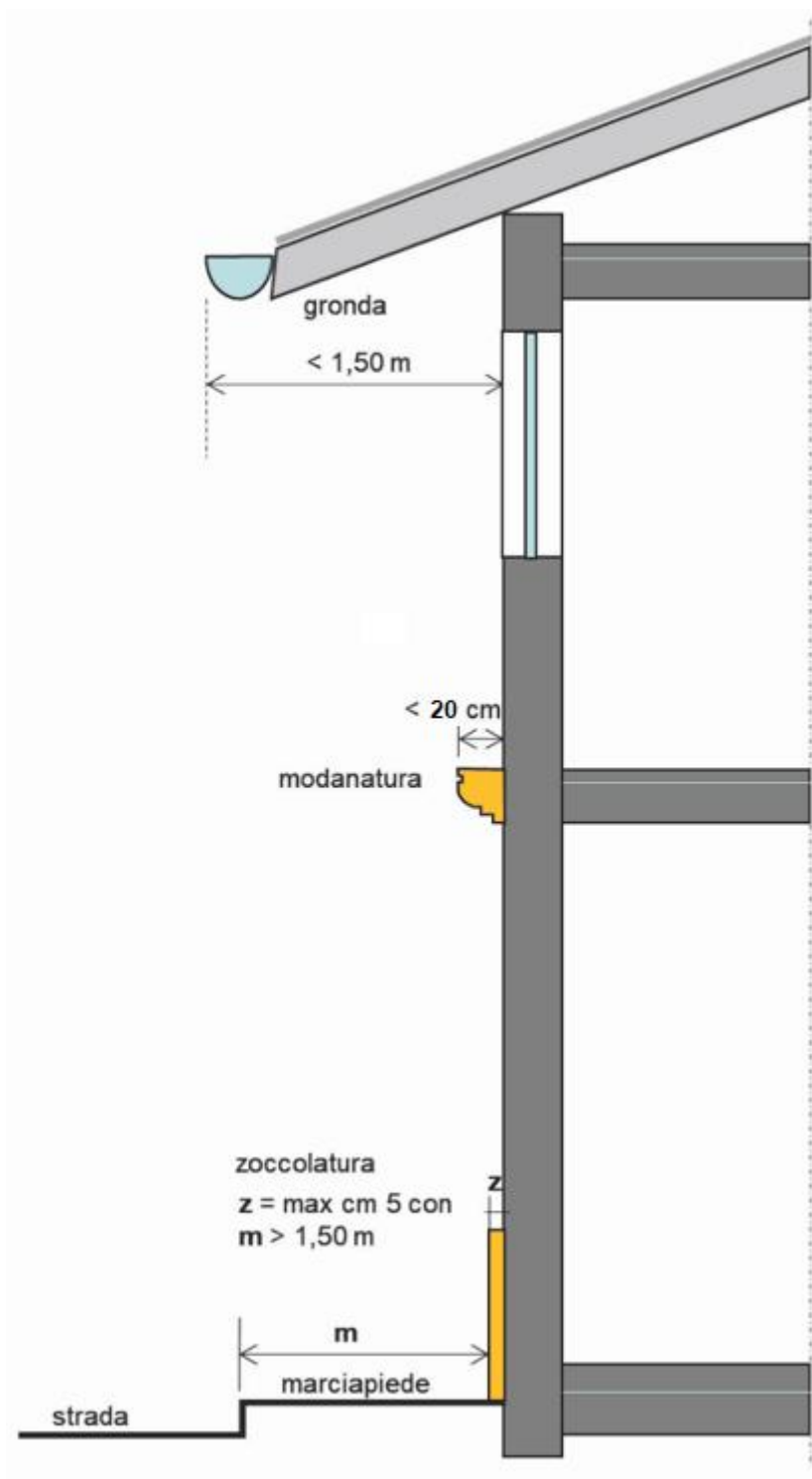
3. SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche.

Art. 65 Sporgenze su vie e piazze pubbliche.

Zoccolo degli edifici e modanature**Art. 65, comma 1, lett. a) e b) del REC**

a) Lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;

b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm.



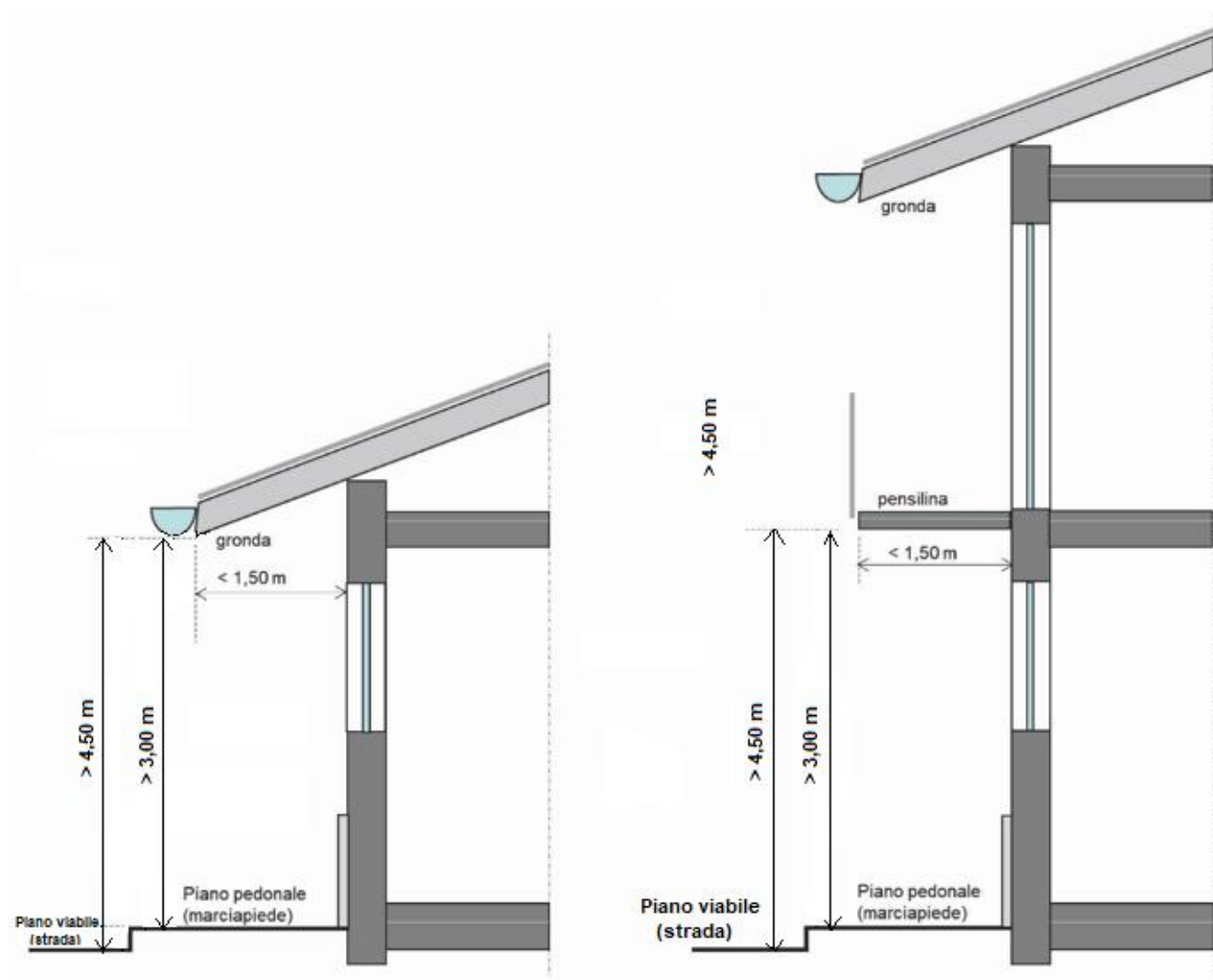
Gronde e pensiline

Art. 65, comma 1, lett. c) del REC

I poggiali, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile

Le due figure che seguono rappresentano:

- la prima l'altezza delle gronde rispetto al piano pedonale e viabile;
- la seconda l'altezza delle pensiline o poggiali rispetto al piano pedonale e viabile.

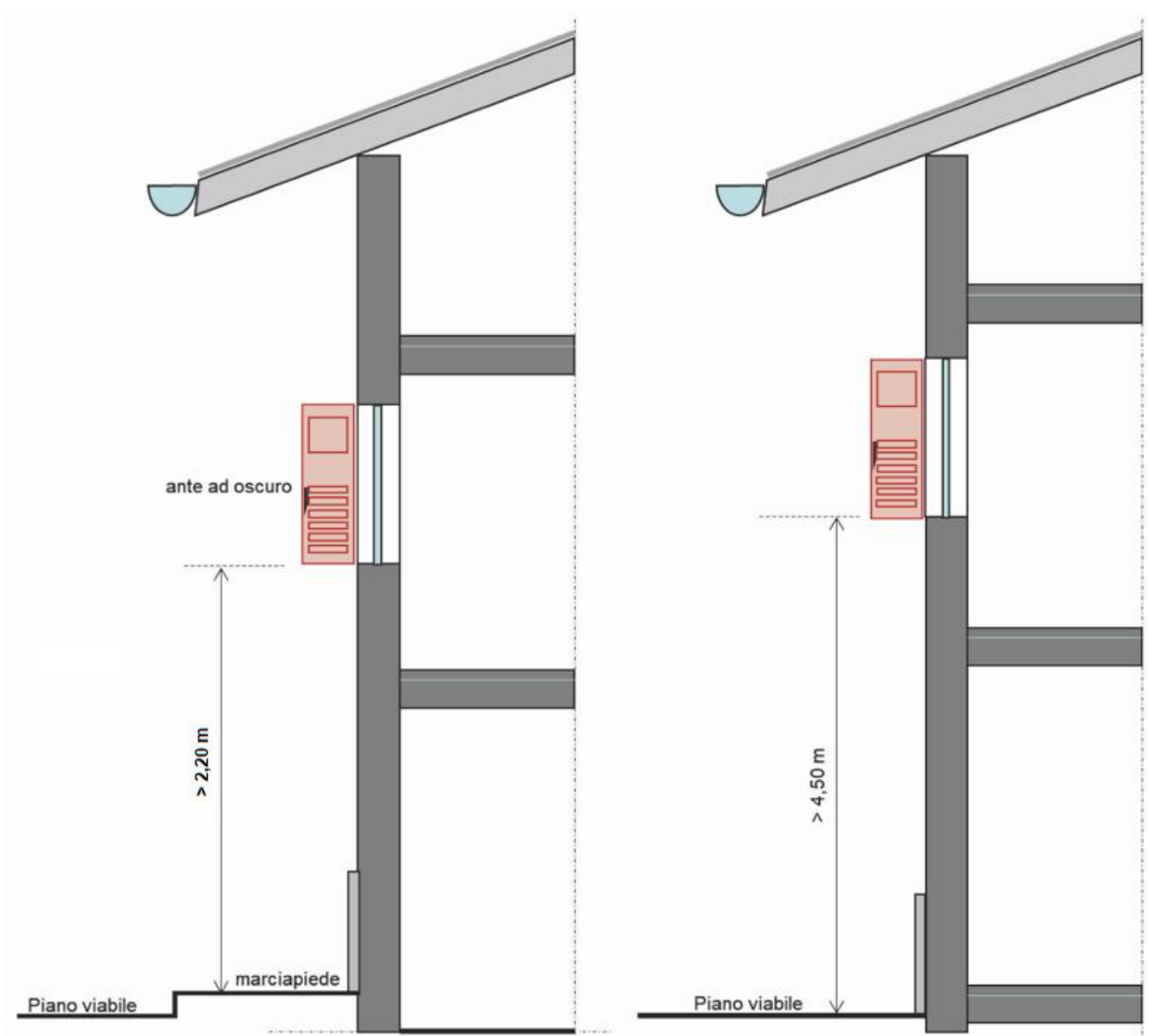


Ante ad oscuro (imposte)**Art. 65, comma 1, lett. d) del REC**

le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia con sporgenza massima di 10 cm.

Le due figure rappresentano:

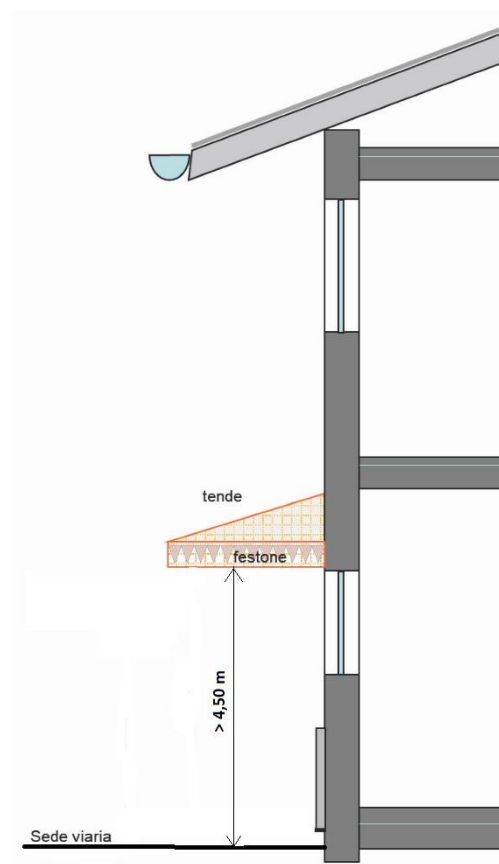
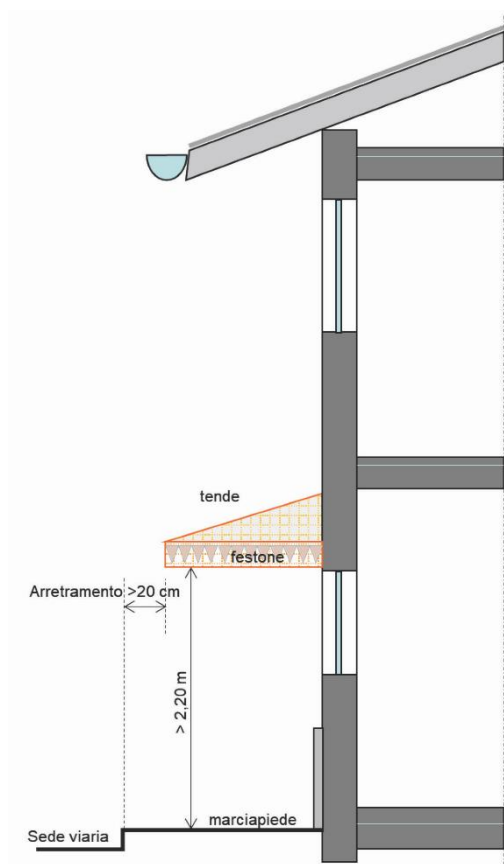
- la prima l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano viabile.



Tende

Art. 65, comma 1, lett. e) del REC

Le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria e di metri 4,50 dal piano viabile compresi eventuali elementi di finitura (festone), non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;

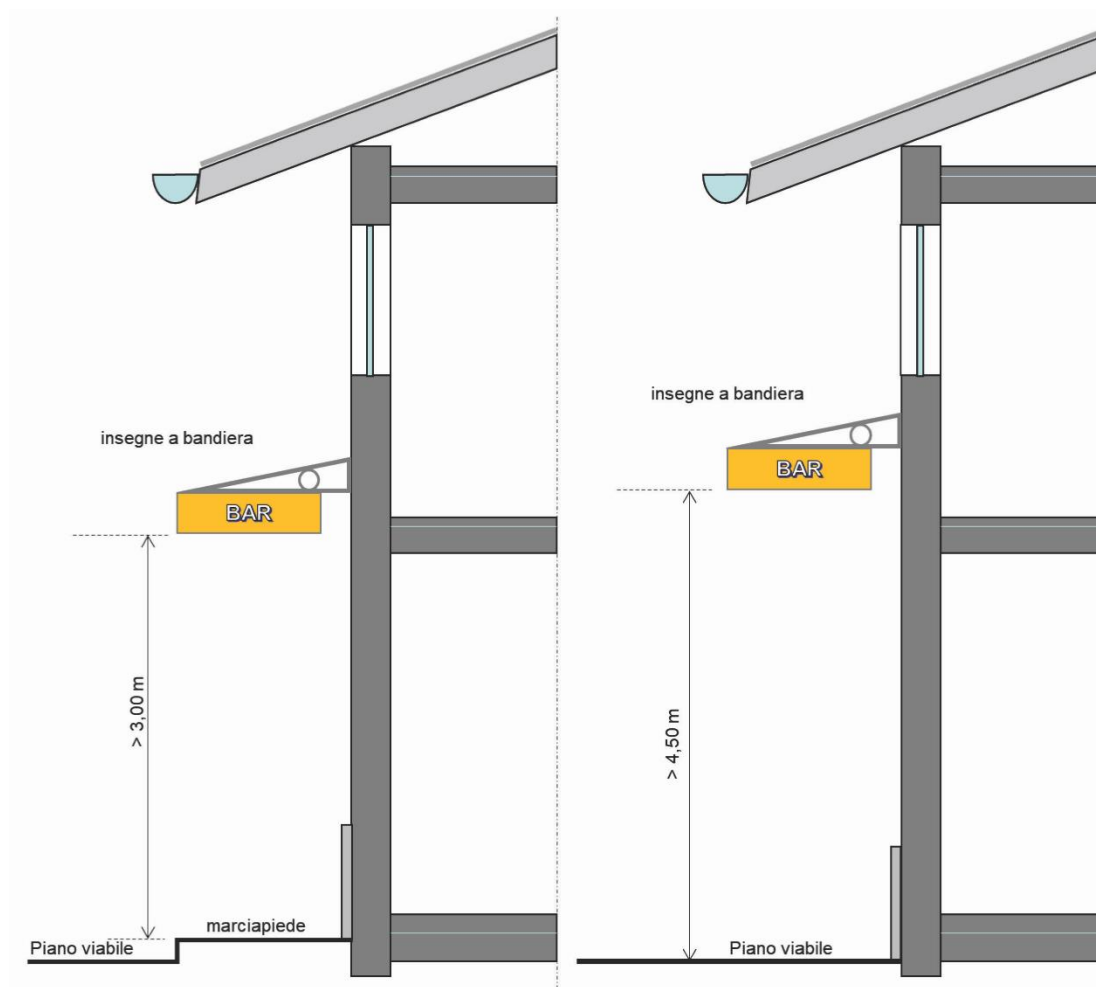


Insegne a bandiera**Art. 65, comma 1, lett. f) del REC**

Le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile

Le due figure rappresentano:

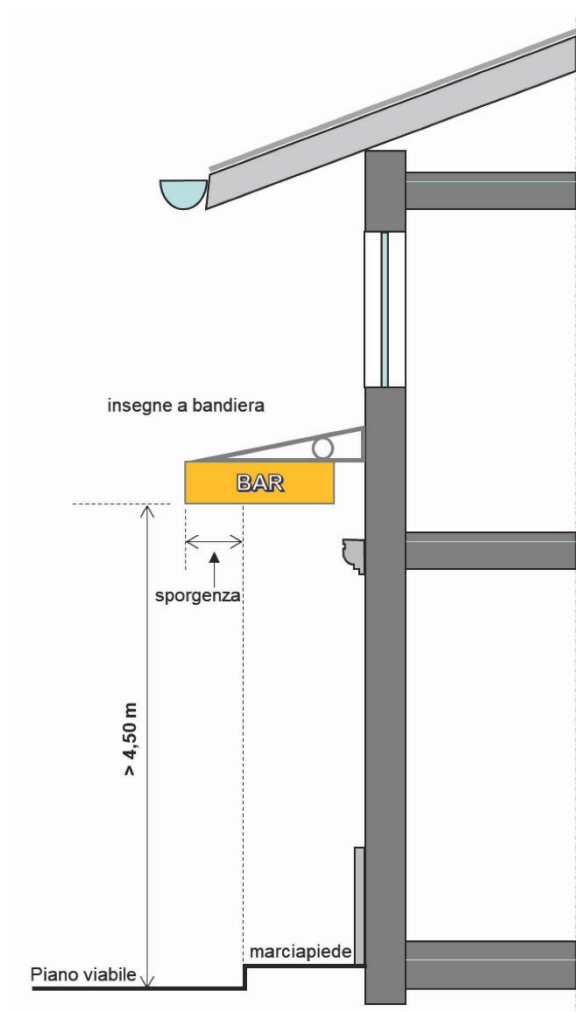
- la prima l'altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano viabile.



Casi particolari**Art. 65, comma 1, lett. f) del REC**

Le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile

La figura rappresenta i casi in cui le sporgenze sovrastano in parte il marciapiede ed in parte il piano viabile. In tali casi l'altezza è riferita al piano viabile e cioè non può essere inferiore a m 4,50. Tale lettura vale anche per le altre sporgenze.



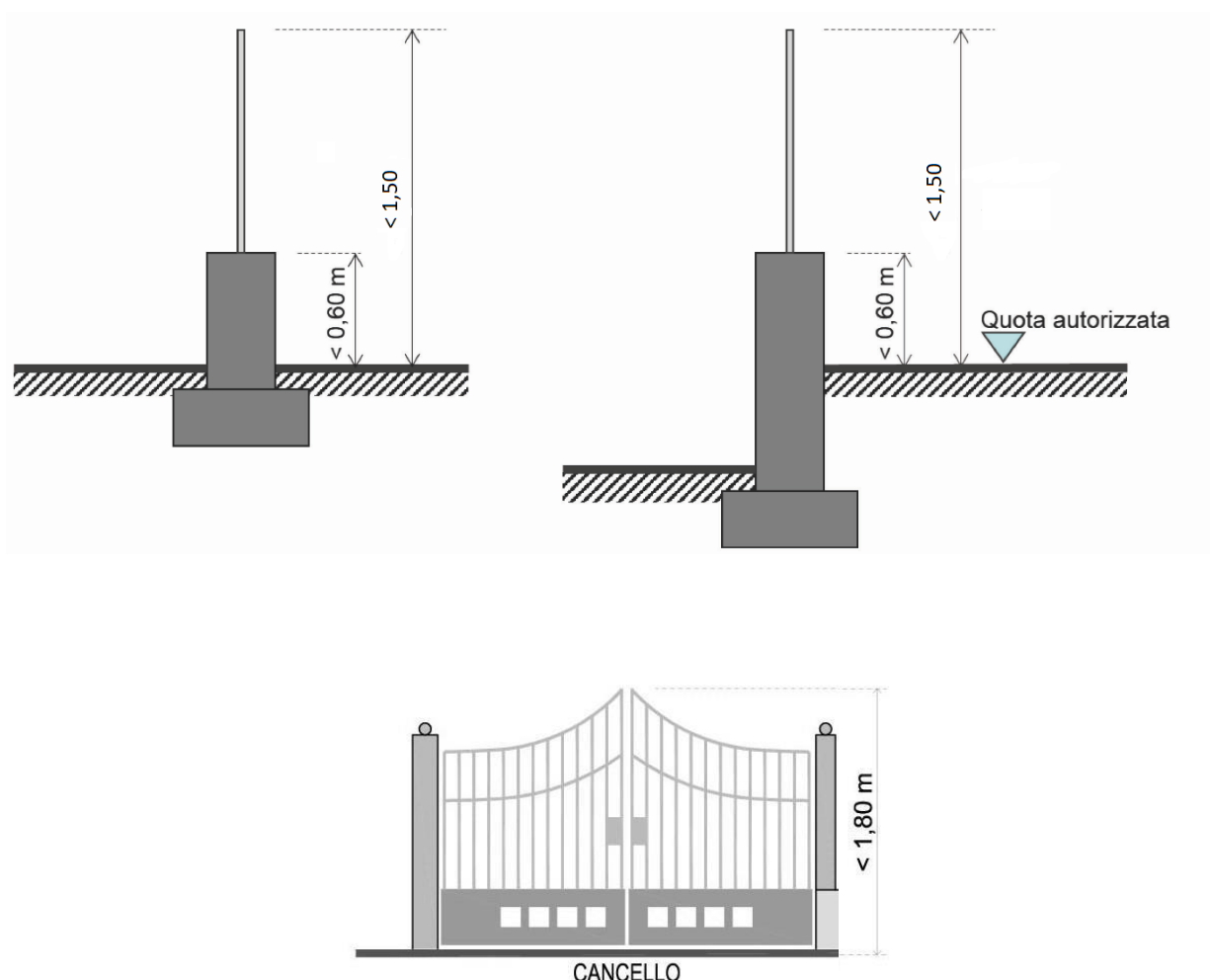
4. SCHEMI INTERPRETATIVI delle dimensioni delle recinzioni

Art. 71 Recinzioni delle aree e impianto degli alberi

Art. 71, comma 11 del REC, nelle zone residenziali

a) le recinzioni degli spazi di pertinenza dei fabbricati non possono superare l'altezza complessiva di m 1,50 misurata dalla quota del piano prospettante o dal piano di campagna per i confini interni, compreso dell'eventuale struttura piena di basamento, realizzata solo con paramento o rivestimento in pietra calcarea, che non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata secondo quanto specificato in precedenza; Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota

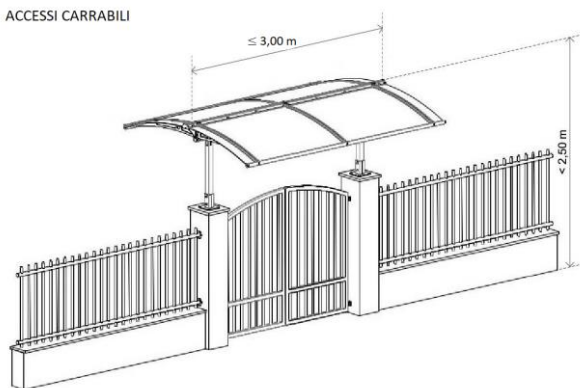
c) i cancelli d'accesso non debbono superare l'altezza complessiva di m. 1,80;



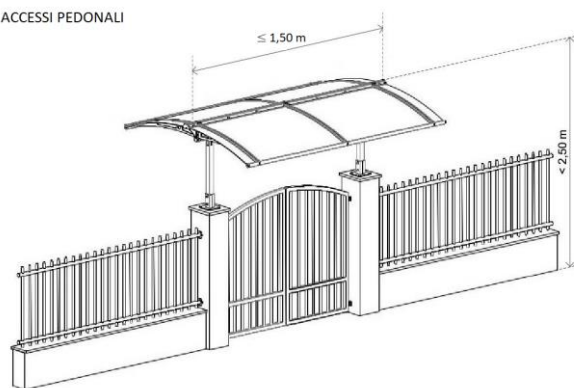
Art. 71, comma 11 lett. d) del REC, nelle zone residenziali

è possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione dagli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso, purché non aggettanti su spazio pubblico. Queste non potranno oltrepassare l'altezza di metri 2,50 ed avere una larghezza superiore a metri 1,50 per gli accessi pedonali e metri 3,00 per gli accessi carrabili.

ACCESSI CARRABILI



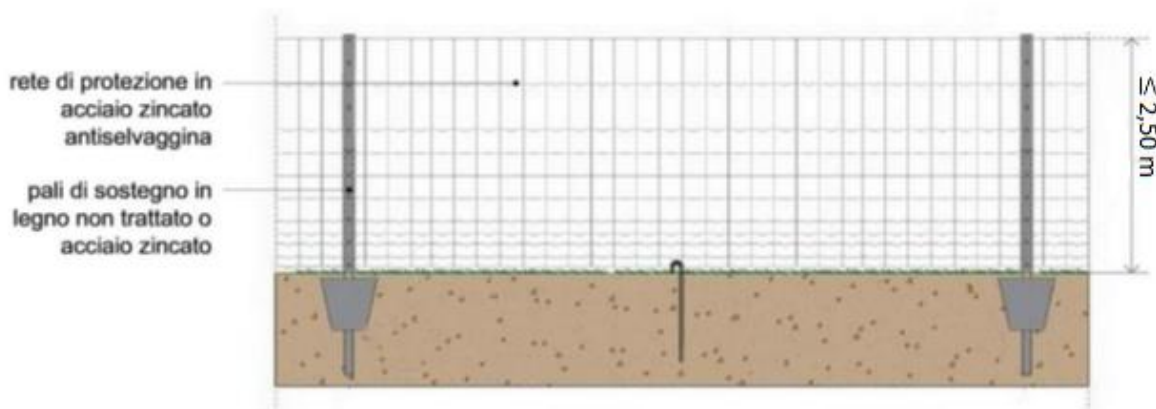
ACCESSI PEDONALI



Recinzioni nelle zone destinate ad impianti agricoli (A)

Art. 71, comma 12 lett. b) del REC

nelle zone destinate ad impianti agricoli (A) di cui all'art. 44.3 delle NTA del PRG di Tre Ville, sono consentite recinzioni esclusivamente a protezione, della produttività della coltivazione in atto, da eventuali danni di animali selvatici, realizzate con rete in filo di acciaio zincato di altezza massima di 2,50 metri posta su pali di sostegno in legno non trattato o acciaio zincato infissi direttamente nel terreno o su muri esistenti.



5. abrogato

6. CARATTERISTICHE DI IDONEITÀ DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.

ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011 *“Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)”*

Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg

Allegato 2)

Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile

Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
1	45	35	1	1
2	55	45	1	2
3	70	55	2	3
4	75	60	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.

Sommario

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	1
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio	1
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio	1
Art. 3 Rinvio a norme vigenti.....	1
TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	1
Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC)	1
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale	1
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento	2
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza	3
Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni.....	4
Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni.....	4
Art. 8 Documentazione tecnica	4
Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche	4
Art. 9bis Modalità di redazione delle relazioni/studi di compatibilità alla carta di sintesi della pericolosità..	4
Art. 9ter Modalità di gestione telematica.....	5
Capo III - Procedure.....	6
Art. 10 Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).	6
Art. 11 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno	6
Art. 12 Parere preventivo	6
Art. 13 Pubblicità degli atti edilizi	6
Capo IV- Contributo di costruzione	7
Art. 14 Contributo di costruzione	7
Art. 15 Categorie tipologico funzionali	7
Art. 16 Cambio di destinazione d'uso.....	7
Art. 17 Dismissione.....	7
Art. 18 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione.	8
Art. 19 Rateizzazione del contributo.....	8
Art. 20 Rimborso delle somme pagate.....	8
Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi.....	8
Art. 21 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI	8
Art. 22 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)	9
TITOLO III – DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI.....	9
Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori.....	9
Art. 23 Comunicazioni di inizio dei lavori	9
Art. 24 Direttore dei lavori	9
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	9
Art. 25 Quota e linea fissa.....	9
Art. 26 Cantieri	10
Art. 27 Conduzione cantiere.....	10
Art. 28 Tabella indicativa	10
Art. 29 Criteri da osservare per scavi e demolizioni	10

<i>Art. 30 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici</i>	<i>10</i>
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	11
Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica	11
<i>Art. 31 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici</i>	<i>11</i>
<i>Art. 32 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili</i>	<i>11</i>
<i>Art. 33 Orientamento edifici</i>	<i>11</i>
<i>Art. 34 Schermature superfici trasparenti.....</i>	<i>12</i>
Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio.....	12
<i>Art. 35 Definizioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 36 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.</i>	<i>13</i>
<i>Art. 37 Altezza minima dei locali.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 38 Illuminazione ed aerazione dei locali.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 39 Interventi sugli edifici esistenti.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 40 Dotazioni minime degli alloggi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 41 Servizi igienici</i>	<i>14</i>
<i>Art. 42 Cucine e angoli cottura.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 43 Soppalchi</i>	<i>15</i>
<i>Art. 44 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 45 Autorimesse.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 46 Scale</i>	<i>17</i>
<i>Art. 47 Parapetti</i>	<i>17</i>
<i>Art. 48 Camini e condotti</i>	<i>17</i>
<i>Art. 49 Ventilazione negli edifici.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 50 Locali per caldaie e cabine elettriche</i>	<i>18</i>
<i>Art. 51 Climatizzazione e risparmio energetico.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 52 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico</i>	<i>19</i>
<i>Art. 53 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai</i>	<i>19</i>
<i>Art. 54 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 55 Acqua potabile</i>	<i>20</i>
<i>Art. 56 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue</i>	<i>20</i>
Capo III - Specificazioni sugli edifici appartenenti al Patrimonio Edilizio Montano (PEM) o ricadenti nei centri storici isolati di Iron e Cerana-S. Stefano.....	21
<i>Art. 57 Norma generale.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 58 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali</i>	<i>21</i>
Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	22
<i>Art. 59 Passi carrai</i>	<i>22</i>
<i>Art. 60 Chioschi e dehors su suolo pubblico</i>	<i>22</i>
<i>Art. 61 Segnaletica stradale e corpi illuminanti</i>	<i>22</i>
<i>Art. 62 Numeri civici</i>	<i>23</i>
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	23
<i>Art. 63 Obblighi di manutenzione</i>	<i>23</i>
<i>Art. 64 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri</i>	<i>23</i>
<i>Art. 65 Sporgenze su vie e piazze pubbliche.....</i>	<i>24</i>

<i>Art. 66 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici</i>	<i>24</i>
<i>Art. 67 Antenne e parabole.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 68 Apparecchiature esterne terminali degli impianti tecnologici.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 69 Bacheche, insegne, targhe e tabelle.....</i>	<i>25</i>
Capo VI - Elementi costruttivi.....	26
<i>Art. 70 Acque meteoriche.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 71 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 72 Tettoie e pensiline</i>	<i>28</i>
TITOLO V - NORME FINALI.....	28
Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie	28
<i>Art. 73 Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>28</i>
 ALLEGATI	 29
1. TABELLA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.....	29
2. SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie.....	36
3. SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche.....	48
4. SCHEMI INTERPRETATIVI delle dimensioni delle recinzioni.....	54
5. abrogato	
6. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.....	57